SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 febbraio 2004, n. **45.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354

All'articolo 1:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* - *(Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).* – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonché dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *(Magistrati).* – *1.* Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità"».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 1, le parole: «i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi»;

al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 2, dopo le parole: «i dati» *sono inserite le seguenti:* «relativi al traffico telefonico» *e le parole:* «trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti»;

al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 3, le parole: «dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «del giudice su istanza del pubblico ministero o» *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *f)*, per il traffico entrante»;

al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici»;

al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:»;

al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, alla lettera c), *le parole:* «di accesso ai» *sono sostituite dalle seguenti:* «di trattamento dei» *e le parole:* «l'accesso sia consentito» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'utilizzazione dei dati sia consentita»;

al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 6 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino alla data in cui divengono ef-

ficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato)*. – 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presi-

dente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4594):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI), il 7 gennaio 2004.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, IV, VI e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 14, 21 e 22 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 ed approvato il 28 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2716):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 febbraio 2004.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 3, 4, 5 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 12, 17 febbraio 2004 ed approvato il 18 febbraio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 86.

04G0068

LEGGE 27 febbraio 2004, n. **46.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 353

All'articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entità dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002»;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente».

All'articolo 3:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Qualità del servizio postale agevolato)*. – 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della società Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4593):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 7 gennaio 2004.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, III, IV, V, VI, VII, X e XII.

Esaminato dalla IX commissione il 13, 14 e 20 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2004 e approvato il 21 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2705):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 23 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 gennaio 2004.

Esaminato dalla 8ª commissione il 28 gennaio 2004, 3 e 5 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2004 e approvato il 24 febbraio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 82.

04G0088

LEGGE 27 febbraio 2004, n. **47.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* – *(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).* – *1.* All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: " 31 dicembre 2003 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2004 ".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «All'articolo 7» *fino a:* «legge 27 dicembre 2002, n. 284» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 15 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis.* – *(Rideterminazione di valori di acquisto).* – *1.* Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"».

All'articolo 9, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2005».

All'articolo 10, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. – *(Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico)*. – *1.* L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonchè presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonchè i mezzi navali di disinquinamento.

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. – *(Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)*. – *1.* In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal

1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005"».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289,» *sono inserite le seguenti:* «e successive modificazioni,» *e le parole:* «entro sei mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro otto mesi».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. – *(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)*. – *1*. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1, commi 1,», *sono inserite le seguenti:* «1-*bis*,».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «esercizio dell'attività bancaria ai sensi del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»; *all'ultimo periodo, dopo la parola:* «presente», *è inserita la seguente:* «comma».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. – *(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali)*. – *1.* I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – *(Concessioni autostradali).* – *1.* In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli *standard* di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità *in itinere* e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

al comma 3, le parole: «euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonchè al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi»;

nella rubrica, dopo le parole: «del trasporto pubblico locale», *sono inserite le seguenti:* «, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-*bis.* – *(Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).* – *1.* Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-*ter.* – *(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).* – *1.* All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5.* Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

Art. 23-*quater.* – *(Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia).* – *1.* La disposizione di cui all'articolo 80, comma

28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 23-*quinquies*. – *(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro)*. – *1.* Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

Art. 23-*sexies*. – *(Regolamento interno delle società cooperative)*. – *1.* Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

Art. 23-*septies*. – *(Proroga del Fondo regionale di protezione civile)*. – *1.* All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-*octies*. – *(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici)*. – *1.* L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Art. 23-*nonies*. – *(Riscossione dei tributi degli enti locali)*. – *1.* All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera *b)*, numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse.

Art. 23-*decies*. – *(Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria)*. *1.* All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".

2. Al comma 2-*ter* dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "16 marzo 2004".

3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2004".

4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".

5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-*bis*, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.

Art. 23-*undecies*. – *(Interventi a favore del trasporto aereo). 1.* All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le

parole: "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139," sono inserite le seguenti: "nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194".

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-*duodecies.* – *(Interventi a favore del comune di Pietrelcina).* – *1.* All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2677):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (GIOVANARDI) il 29 dicembre 2003.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 e 14 gennaio 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13, 21, 22 e 27 gennaio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 28 gennaio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4653):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 3, 4, 5, 10, 11 e 12 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 17, 23 e 24 febbraio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2677/B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 febbraio 2004 con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 febbraio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 93.

04G0091

LEGGE 27 febbraio 2004, n. **48.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2003, N. 356

All'articolo 1:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4595):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA) il 7 gennaio 2004.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 20, 21 e 22 gennaio 2004.

Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato il 28 gennaio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2715):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 febbraio 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3, 10 e 11 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2004 e approvato il 24 febbraio 2004.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 100.

04G0089

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Botricello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da quindici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, numeri 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Lisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Botricello (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003 ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il suddetto decreto è stato annullato con sentenza del TAR del Lazio pronunciata il 30 ottobre 2003 e depositata in segreteria in data 11 novembre 2003.

Successivamente, il sindaco e quindici consiglieri sui sedici assegnati dalla legge, in data 14 e 17 novembre 2003, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il

prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2286/Gab. del 17 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dalla quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Lisi.

Roma, 7 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01897

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Tora e Piccilli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 gennaio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 24/13.4/Gab. del 12 gennaio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tora e Piccilli (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 7 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca D'Arce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Rocca D'arce (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Belli;

Considerato che, in data 6 gennaio 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocca D'Arce (Frosinone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca D'Arce (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del Sig. Francesco Belli.

Il citato amministratore, in data 6 gennaio 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca D'Arce (Frosinone).

Roma, 7 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Gargnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gargnano (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gargnano (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Zaira Romano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gargnano (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 novembre 2003, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 217/Area II/E.L. del 1° dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gargnano (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Zaira Romano.

Roma, 7 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Vicentina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza) ed il sindaco, nella persona del sig. Giulio Bertinato;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1/04 del 16 gennaio 2004, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Altavilla Vicentina;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Porena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giulio Bertinato.

Successivamente, in data 18 dicembre 2003, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1/04 del 16 gennaio 2004 da nove componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5/04 fasc. 33017/12/00 Gab. del 17 gennaio 2004 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Porena.

Roma, 7 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Raiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Raiano (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del sig. Enio Mastrangioli;

Considerato che, con sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 12 novembre 2003, passata in giudicato, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Raiano (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Raiano (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enio Mastrangioli.

Successivamente, con sentenza della Corte di appello dell'Aquila, depositata il 12 novembre 2003 e passata in giudicato, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di ineleggibilità a sensi dell'art. 60, comma 1, n. 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Raiano (L'Aquila).

Roma, 7 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A01902

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 novembre 2003.

Requisiti e criteri di priorità per l'accesso alla contrattazione programmata.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la deliberazione CIPE 25 luglio 2003, n. 26, relativa alla regionalizzazione dei patti territoriali e al coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Considerato che il punto 7.3 della citata deliberazione prevede che, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, il Ministro delle attività produttive può individuare con proprio decreto, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni, previa informativa al CIPE;

Vista la comunicazione al CIPE del 19 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratti di programma, con il presente decreto si individuano i requisiti e si forniscono le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 2.

1. I consorzi di piccole e medie imprese, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previste dai contratti di programma, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

alla data di presentazione della domanda, la maggioranza dei diritti di voto del consorzio proponente deve essere posseduta da parte di associati classificati come impresa di piccola e media dimensione, ai sensi dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997;

la proposta del consorzio sia orientata verso iniziative che favoriscano processi di integrazione produttiva, commerciale ovvero logistica delle imprese ad esso aderenti.

Art. 3.

1. Per il contratto di programma l'ammontare degli investimenti fissi agevolabili deve risultare non inferiore a 25 milioni di euro; nel caso di consorzi di piccole e medie imprese, tale limite va riferito al complesso degli investimenti di tutte le imprese consorziate.

Art. 4.

1. Al fine dell'efficacia della politica industriale del Governo, fino alla data del 31 dicembre 2004 sarà data priorità alle proposte di contratti di programma per le quali il programma di investimenti:

presenti elevate caratteristiche di innovatività di processo o di prodotto;

preveda la partecipazione finanziaria di enti creditizi o istituzioni finanziarie;

riguardi settori che privilegino la valorizzazione della qualità dei prodotti;

privilegi attività che valorizzino le risorse territoriali locali;

determini un'adeguata ricaduta occupazionale con riferimento al comparto produttivo ed alle caratteristiche degli investimenti previsti.

2. A tale fine, il Ministro delle attività produttive vigila sulla corretta osservanza delle priorità di cui al comma precedente per le proposte di contratto di programma esaminate dalla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Art. 5.

1. Le presenti disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente alla emanazione del presente decreto ed a quelle per le quali è richiesta, ai sensi del punto 10 della delibera CIPE 25 luglio 2003, la conferma del piano progettuale e la integrazione della relativa documentazione.

Roma, 19 novembre 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 301

04A01956

DECRETO 5 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.M.C.A. - Centro economico marchigiano cooperative agricole soc. coop. a r.l.», in Ostra e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 dicembre 2003, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.M.C.A. - Centro economico marchigiano cooperative agricole soc. coop. a r.l.», con sede in Ostra (Ancona) - codice fiscale 00076720424, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e i signori:

dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970, domiciliato in Ancona, via del Fornetto n. 109;

avv. Francesca Giardini, nata a Sant'Elpidio a Mare il 3 settembre 1972, residente in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), via Monturanese n. 825;

avv. Stefano Franzì, nato a Trento il 3 novembre 1952, domiciliato in Roma, via Alessandro Torlonia n. 39, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01989

DECRETO 17 febbraio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Beneventana trasporti - Piccola società cooperativa a r.l.», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Beneventana trasporti - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, codice fiscale 01055730624, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, domiciliato in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A01990

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2004.

Sospensione del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1º dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97, del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (Massa), piazza Palestro n. 3, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lardo di Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66881 del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione tutela Lardo di Colonnata, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1º dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003, che autorizza l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003;

Vista l'ordinanza n. 41/2004, con il quale il tribunale amministrativo regionale per la Toscana sospende l'efficacia del decreto sopra citato e ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana sospenda l'efficacia dei citati decreti ministeriali 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1º dicembre 2003 e 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

È sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1º dicembre 2003 e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01892

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 1° luglio 2003 e 19 novembre 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 4 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61132;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1° luglio 2003 e 19 novembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01893

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 1° luglio 2003 e 19 novembre 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 4 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1° luglio 2003 e 19 novembre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01894

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 giugno 2003.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco di Villa Tuzzo sito nel comune di Lecce.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, disposizione recepita nell'art. 144 del citato testo unico;

Considerato che in data 30 ottobre 1996 perveniva all'allora Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici un esposto dell'Associazione italiana WWF dal quale si apprendeva che nel comune di Lecce era prevista la realizzazione della «Tangenziale Ovest» che avrebbe attraversato il Parco di Villa Tuzzo, sito nella zona nord-ovest del territorio comunale di Lecce - rione Borgo Pace, lungo la s.s. 16, bivio per Surbo (Lecce), e si segnalavano le pregevoli valenze ambientali del suddetto Parco chiedendo l'apposizione di un vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'epoca vigente, le cui disposizioni sono state recepite nel predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Considerato che, anche alla luce dei numerosi esposti che segnalavano che il tracciato della tangenziale, così come progettato, interrompeva la continuità del Parco della Villa di proprietà Tuzzo, caratterizzato da essenze arboree di notevole rilevanza ambientale e paesaggistica, il predetto Ufficio centrale con nota prot. SD/201/37497 del 26 novembre 1996 chiedeva all'allora Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia di voler condurre su quanto segnalato i necessari accertamenti e di relazionare in merito;

Considerato che la predetta Soprintendenza, con note prot. n. 5217 dell'11 aprile 1997 e successiva n. 2823 del 4 marzo 1998, nell'evidenziare che sull'area del predetto Parco non incidevano vincoli ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985, esprimendosi favorevolmente in ordine all'allontanamento dalla zona stessa del tracciato della «Tangenziale Ovest» ne rilevava, in merito alla richiesta di apposizione di vincolo, il notevole interesse paesaggistico e ambientale;

Considerato che con nota n. ST/101/14525 del 12 maggio 1997, visto il parere favorevole della citata Soprintendenza, l'Ufficio centrale comunicava di condividere la richiesta per l'allontanamento del tracciato viario dall'area del Parco, previo assenso dell'A.N.A.S. e del comune di Lecce;

Vista la nota n. 2950 del 24 marzo 1998 dell'A.N.A.S. con cui, nel comunicare che non era ipotizzabile alcuna variazione del tracciato stradale, si precisava che, essendo il progetto ancora in fase di adeguamento, erano state impartite disposizioni per prevedere opere atte a non interrompere la continuità della proprietà Tuzzo, di particolare pregio ambientale;

Considerato che la citata Soprintendenza con nota n. 3783 del 15 febbraio 1999 richiedeva alla regione Puglia di adottare un provvedimento di vincolo per il Parco di Villa Tuzzo sito nel comune di Lecce, rilevandone il notevole interesse paesaggistico e precisando che in caso di inerzia regionale si sarebbero attivati i poteri attribuiti al Ministero ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 all'epoca vigente;

Considerato che il predetto Ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela e verificato, dopo ulteriori sopralluoghi, che il Parco di Villa Tuzzo riveste notevole interesse paesaggistico poiché costituito da essenze arboree di estrema importanza per la storia naturalistica del territorio salentino, con nota prot. n. 7044 del 18 marzo 1999, trasmetteva tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo per il Parco predetto, così delimitato: lato Nord - con la s.s. 16 Lecce-Manduria; lato Ovest - con parte della particella 186 (45 metri in larghezza della particella 187) foglio 194; lato Est - con la particella 228 del foglio 194; lato Sud - con la strada vicinale Delle Anime;

Considerato che il predetto Ufficio periferico con nota prot. 8438 del 31 marzo 1999 comunicava al sindaco di Lecce e all'A.N.A.S. di aver inoltrato all'Ufficio centrale la proposta di vincolo per il Parco di Villa Tuzzo, invitando a vigilare e a non intraprendere iniziative che potessero pregiudicarne la salvaguardia;

Considerato che con decreto ministeriale del 7 maggio 1999, comunicato alla prefettura di Lecce e al sindaco del comune di Lecce con nota ST/703/11349 del 7 maggio 1999, ritenuta l'assoluta necessità di emanare un provvedimento che garantisca le valenze paesaggistiche del Parco, venivano inibiti i lavori progettati dall'A.N.A.S. per il completamento della Tangenziale Ovest della città di Lecce, nella parte in cui interferivano con la continuità della proprietà Tuzzo, in quanto modificativi e alterativi delle qualità ambientali dell'area;

Considerato che il Parco di Villa Tuzzo, anche se di impianto non molto antico, nel panorama urbano leccese testimonia una delle rare scelte positive operate in contro tendenza a metà degli anni cinquanta di questo secolo, periodo caratterizzato da un disordinato sviluppo edilizio che ha sacrificato alle lottizzazioni

l'intera cinta di orti e giardini, compreso l'orto botanico, e pregiudicato l'equilibrato rapporto del centro antico con la campagna;

Considerato che il Parco di Villa Tuzzo è uno degli ultimi polmoni di verde che circondavano un tempo l'intera città di Lecce, di particolare valore botanico e di estrema rilevanza per la storia naturalistica del territorio salentino poiché conserva numerose piante di alto e medio fusto, di cui alcune rarissime come la quercia «Vallonea»;

Considerato che la piantumazione del Parco risale al 1956, impostato su un'area costituita in precedenza da seminativo ed oliveto con 130 alberi di ulivi tuttora esistenti, e che un impianto di irrigazione appositamente realizzato ha permesso ed assicurato l'attecchimento e la vegetazione di nuove essenze accanto a quelle preesistenti, oltre ad un agrumeto;

Considerato che tra le essenze presenti nel Parco risultano di notevole interesse, oltre alle numerose querce medie e piccole, anche pioppi, tigli, il *Pinus pinea*, pianta di Aleppo di circa cinquanta anni, cipressi comuni di Arizonica in doppia fila continua e ravvicinati lungo tutto il perimetro del fondo per oltre 1500 piante, *Eucaliptus* per oltre 60 piante, pini vari, palme di diversa varietà, ligustri, corbezzoli, pittosperi, *grategus*, nel bosco e per bordure, in numero notevoli, Tuie da bordura e altre siepi;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali nella seduta del 22 luglio 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza rilevando che «il Parco va tutelato ai sensi della legge n. 1497/1939 non solo perché caratterizzato dalla presenza di una "vegetazione rigogliosa" in cui le nuove essenze arboree coesistono con preesistenti uliveto e agrumeto, ma anche perché testimonia delle rare scelte positive operate in contro tendenza a metà degli anni '50, costituendo uno dei polmoni di verde che, un tempo, circondavano la città»;

Considerato che l'Ente nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per le strade, con nota n. 29380 del 16 settembre 1999, trasmetteva una perizia stragiudiziale che confutava il valore paesaggistico attribuito all'area predetta;

Rilevato che la prefettura di Lecce con nota n. 421 del 13 ottobre 1999 richiedeva al Ministero di valutare la perizia prodotta dall'Ente nazionale per le strade;

Considerato che il predetto Ufficio centrale con nota n. ST/701/29341 del 1° dicembre 1999, inoltrava la perizia alle valutazioni del Comitato di settore;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali nella seduta del 6 dicembre 1999 confermava il parere favorevole reso nella precedente seduta del 22 luglio 1999, in merito alla dichiarazione di vincolo del Parco di Villa Tuzzo, auspicando la redazione da parte dell'A.N.A.S. di una soluzione alternativa al fine di salvaguardare l'area meritevole di tutela;

Considerato che la predetta Soprintendenza con nota n. 3916 del 13 febbraio 2001 trasmetteva all'Ufficio centrale, alla regione Puglia, alla provincia di Lecce, alla Soprintendenza archeologica di Taranto ed al proprietario dell'area, ing. Ferrero Tuzzo lo schema del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la relativa planimetria dell'area;

Considerato che con nota n. ST/701/4537 del 16 febbraio 2001 l'Ufficio centrale, rilevando che nelle more era intervenuto il citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, invitava la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia ad espletare la procedura prevista dall'art. 144 del medesimo testo unico;

Considerato che la Soprintendenza con nota n. 4601 del 19 febbraio 2001, indirizzata anche ai competenti assessorati regionali ed alla provincia di Lecce, invitava il sindaco di Lecce all'affissione all'albo pretorio del comune della proposta di vincolo corredata della relativa planimetria, evidenziando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione ex art. 151 del medesimo testo unico per ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi;

Rilevato che il comune di Lecce con nota n. 13575 del 20 aprile 2001, formulava osservazioni alla proposta di vincolo, evidenziando come le modifiche alle strutture dell'asse viario denominato Tangenziale Ovest proposte dalla Soprintendenza e recepite nel decreto di perfezionamento dell'intesa Stato Regione dell'8 marzo 2001, prot. 2206 consentano di contemperare i due interessi pubblici, quello della salvaguardia del Parco di Villa Tuzzo e quello della realizzazione dell'asse viario, progettato al fine di migliorare la viabilità in loco e ridurre l'inquinamento urbano;

Rilevato che l'Ente nazionale per le strade con nota n. 12332 del 18 aprile 2001, rammentava come nel corso della conferenza di servizi tenutasi in data 22 febbraio 2002, la Soprintendenza avesse espresso parere favorevole alla realizzazione della variante esterna alla città di Lecce con la prescrizione di ridurre il numero delle campate del viadotto, rivedendo la forma dei pilastri, come tale prescrizione fosse stata già recepita e come, a seguito della soluzione rinvenuta, non ci fosse più pregiudizio alla realizzazione delle opere;

Considerato che con nota n. 13986 del 24 maggio 2001 la Soprintendenza inoltrava la dichiarazione del segretario generale del comune di Lecce del 24 aprile 2001, prot. 13575 che la proposta di vincolo era stata affissa all'albo pretorio dal 20 febbraio 2001 al 20 aprile 2001;

Rilevato che la Soprintendenza con nota n. 22949 del 26 settembre 2001 ha trasmesso copia degli avvisi pubblicati sui quotidiani «La Gazzetta del Mezzogiorno», «Il Quotidiano», «Puglia»;

Considerato che tramite detti avvisi si è quindi adempiuto al disposto del comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Rilevato che l'ing. Ferrero Tuzzo ha fatto pervenire all'allora Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed alla Direzione generale per i beni architettonici e per il paesaggio numerose note corredate di

documentazione, formulando osservazioni sia in merito alla proposta di vincolo che alla realizzazione del predetto asse viario;

Considerato che con nota n. ST/701/4225 del 1° febbraio 2002 la Direzione generale sopracitata inviava tutti i fascicoli relativi alla proposta di vincolo ed alla realizzazione della variante esterna alla città di Lecce, nonché tutte le osservazioni pervenute al Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici ed il paesaggio del Consiglio per i beni culturali e ambientali;

Considerato che il predetto Comitato nella seduta del 21 marzo 2002 ha confermato i pareri espressi nelle precedenti sedute del 22 luglio 1999 e del 6 dicembre 1999, ribadendo l'interesse paesaggistico di tutta l'area compresa nel perimetro del parco di Villa Tuzzo;

Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e per il paesaggio, preso atto del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza in sede di Conferenza di servizi del 21 febbraio 2001 in ordine alla nuova progettazione redatta dall'A.N.A.S. per la realizzazione della Tangenziale Ovest di Lecce, con ministeriali n. 31319 del 27 agosto 2002 e n. 39397 del 30 ottobre 2002, ha richiesto alla suddetta Soprintendenza una nuova valutazione sulla proposta di vincolo;

Considerato che la Soprintendenza, con nota n. 24298 del 28 ottobre 2002, e successive note n. 27050 del 12 novembre 2002 e n. 28852 del 7 gennaio 2003, ha espresso il proprio avviso circa l'opportunità di richiedere una pronuncia del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici affinché si esprimesse in via definitiva sulla originaria proposta di vincolo comprendente la progettazione della variante A.N.A.S. approvata nella citata Conferenza di servizi, ovvero, valutasse altresì l'opportunità di istruire una nuova proposta di vincolo con l'esclusione dell'estremità nord della proprietà Villa Tuzzo, interessata dal viadotto A.N.A.S.;

Considerato che con nota n. ST/701/5526/2003 del 12 febbraio 2003 la Direzione generale sopraccitata inviava tutti i fascicoli relativi alla proposta di vincolo ed alla realizzazione della variante esterna alla città di Lecce al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

Considerato che il predetto Comitato, nella seduta del 19 febbraio 2003, ha ribadito l'interesse paesaggistico dell'intera area compresa nel perimetro di Villa Tuzzo;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo il Parco di Villa Tuzzo sopradescritto al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le caratteristiche paesaggistico ambientali;

Considerato che il predetto Parco non è attualmente soggetto ad alcun provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Decreta:

Il Parco di Villa Tuzzo sito nel comune di Lecce, così come sopra delimitato, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo. La Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Roma, 4 giugno 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 229

04A01895

DECRETO 27 agosto 2003.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Villamagna» sita nel territorio del comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, disposizione recepita nell'art. 144 del citato testo unico;

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, effettuate apposite indagini e sopralluoghi, ha potuto verificare il rilevante interesse paesaggistico della località denominata «Villamagna» sita nel territorio del comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, informandone il sindaco con nota prot. n. 916 del 31 gennaio 2001;

Considerato che la medesima Soprintendenza con nota n. 2282 del 19 marzo 2001, indirizzata per conoscenza anche al presidente della giunta regionale della Toscana, all'assessorato regionale all'ambiente, all'assessorato all'ambiente della provincia di Firenze ed al sindaco del comune di Bagno a Ripoli, ha trasmesso la proposta di vincolo ai sensi dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per la località denominata «Villamagna» sita nel territorio di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze e così delimitata «dal bivio tra la strada provinciale "di Rosano" e via di Docciola procedendo in senso orario, il perimetro segue quest'ultima via fino all'incrocio con via di S. Romolo; prosegue a destra lungo questa strada fino alla località Torre Rossa; di qui prende a destra per via Asciolo e la percorre interamente fino a ricongiungersi di nuovo con via S. Romolo; prosegue poi a sinistra lungo detta via e piega verso destra in via di Fontibucci, che segue fino ad incontrarsi con il confine dell'"ambito di reperimento per l'istituzione di aree naturali protette" ambito individuato nel "Sistema regionale delle aree protette" istituito con legge regionale Toscana n. 52/1982 e approvato con delibera del consiglio regionale 19 luglio 1988, n. 296, continua a destra lungo questo confine fino al limite del territorio comunale, che segue sempre verso destra andando a ricongiungersi al confine dell'"ambito di reperimento per l'istituzione di aree naturali protette" anch'esso individuato nel già citato "Sistema regionale delle aree protette"; di qui segue tale confine verso destra fino alla strada provinciale "di Rosano" all'altezza dell'interno n. 52; il perimetro infine segue quest'ultima strada fino all'incrocio con via di Docciola»;

Rilevato che la predetta Soprintendenza con la nota citata ha inoltrato anche tutti gli atti idonei all'emanazione del relativo provvedimento;

Considerato che con successiva nota n. 3066 del 13 aprile 2001, indirizzata per conoscenza anche al presidente della giunta regionale della Toscana, all'assessorato regionale all'ambiente, all'assessorato all'ambiente della provincia di Firenze, la medesima Soprintendenza trasmetteva al sindaco del comune di Bagno a Ripoli la proposta di vincolo corredata della relativa planimetria affinché il comune provvedesse all'affissione all'albo pretorio degli atti inoltrati ed al loro deposito, così come disposto dall'art. 144, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 490 del 1999;

Rilevato che nella stessa nota n. 3066 del 13 aprile 2001 veniva precisato che dalla pubblicazione della proposta sarebbero decorsi gli obblighi di cui all'art. 151 del testo unico;

Considerato che il comune di Bagno a Ripoli con nota n. 16023 del 3 maggio 2001 comunicava che la proposta di vincolo era stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal 20 aprile 2001;

Considerato che la citata Soprintendenza con nota n. 3781 del 16 maggio 2001 comunicava all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, all'epoca competente in materia paesistico-ambientale, che ai sensi dell'art. 140, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1999 era stata data notizia della compilazione e dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale della proposta di vincolo rispettivamente sul quotidiano «La Repubblica» in data 10 maggio 2001 e sul quotidiano «La Nazione» in data 11 maggio 2001;

Considerato che con la nota n. 3781 del 16 maggio 2001 la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato inviava anche la nota di osservazioni n. 13498 dell'11 aprile 2001 del comune di Bagno a Ripoli;

Considerato che l'area sopra delimitata, oggetto della proposta di vincolo della Soprintendenza, è caratterizzata dalla presenza di un assetto agrario di antica origine dove la coltura della vite e dell'olivo, la presenza di colline generalmente aperte con altitudini modeste che si alternano a rilievi con caratteri montani in un sinuoso susseguirsi di boschi ed ampi seminativi, hanno modellato l'intera zona nelle forme ormai note del classico paesaggio fiorentino;

Considerato che tale area riveste anche elevato interesse paesaggistico perché caratterizzata da una viabilità di crinale fra le più panoramiche del territorio a sud-est di Firenze, da cui si possono godere ampie vedute sia verso Firenze, sia verso le dolci e ondulate colline fiesolane;

Considerato che tale area riveste anche elevato interesse culturale, per la presenza di numerosi monumenti civili e religiosi sparsi sul territorio, quali ad esempio, l'antica Pieve di San Domino a Villamagna, il vicino oratorio di San Gherardo, Castel Belforte, la villa Il Poggio, e di caratteristiche case coloniche quali Gavene e Capaccio presso Poggio Balestrieri;

Considerato che l'area è ancora incontaminata e conservata nelle sue pregevoli valenze;

Riconosciuto pertanto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la varietà degli aspetti e l'alternanza di aree boschive e aree coltivate, la bellezza dei paesaggi rurali di antica origine, la presenza di impianti di notevole importanza storica e architettonica, rappresenta una serie di quadri di

grande valenza ambientale, godibile percorrendo le strette strade del territorio, e costituisce un complesso di cose immobili dove l'opera dell'uomo è inscindibilmente fusa con quella della natura;

Considerato che con nota n. ST/701/6268 del 27 giugno 2001 la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, nel frattempo divenuta la struttura ministeriale competente in materia, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali la proposta di vincolo formulata dalla competente Soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali, valutati tutti gli atti, ivi comprese quindi le osservazioni inoltrate dal comune di Bagno a Ripoli in data 11 aprile 2001, nella seduta del 3 luglio 2001, ha ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza per i beni e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato in quanto «... l'area interessata oltre ad appartenere al classico paesaggio fiorentino, comprende anche numerosi segni di architettura tradizionale, a carattere civile e religioso di notevole importanza storica-artistica-tipologica e perciò risulta un esempio irripetibile di profonda fusione nel territorio fra natura e architettura che come tale va preservato e tutelato rispettandone anche le prospettive e le vedute d'insieme»;

Considerato che il verbale relativo alla seduta del 3 luglio 2001 è stato acquisito al protocollo della predetta Direzione generale in data 6 agosto 2001;

Considerato che la citata Soprintendenza con nota n. 5402 del 6 luglio 2001 acquisita al protocollo della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio in data 13 luglio 2001 ha trasmesso le osservazioni formulate dal comune di Bagno a Ripoli con nota n. 21770 dell'11 giugno 2001, dichiarando di condividerle;

Considerato che nella citata nota dell'11 giugno 2001 il comune di Bagno a Ripoli ha richiesto che fossero escluse dalla perimetrazione della zona da sottoporre a tutela sia la parte inclusa dell'abitato di Vallina, sia l'area sulla quale insiste l'ex scuola elementare nell'abitato di S. Romolo, abitato già perimetrato nel Piano strutturale e perciò escluso dalla Soprintendenza nella propria proposta ed ha accluso copia della relativa planimetria;

Considerato che con nota n. ST/701/20190 del 6 novembre 2001 la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali la citata nota n. 5402 del 6 luglio 2001 della Soprintendenza, la nota n. 21770 dell'11 giugno 2001 del comune di Bagno a Ripoli e la planimetria inviata dal comune, affinché il Comitato potesse esprimersi in merito;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio per i beni culturali e ambientali, valutati nuovamente tutti gli atti, e la nuova documentazione inoltrata dalla Direzione generale con la citata nota n. ST/701/20190 del 6 novembre 2001, nella seduta del 5 dicembre 2001, ha ritenuto di esprimere parere favorevole «... alla nuova perimetrazione dell'area da vincolare così come modificata nella proposta trasmessa alla Soprintendenza dal comune di Bagno a Ripoli con nota n. 21770 dell'11 - giugno 2001, sulla quale concordano la Direzione generale e la stessa Soprintendenza ...»;

Considerato che la Soprintendenza, con nota fax del 5 aprile 2002, ha formalizzato la nuova perimetrazione del vincolo ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 490/1999, così come favorevolmente valutata sulla cartografia dal Comitato di settore, per la località «Villamagna» sita nel territorio di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, che risulta così delimitata: «dal bivio tra via di Docciola e via S. Romolo, il perimetro, procedendo in senso orario, segue quest'ultima fino alla località Torre Rossa; da qui prende a destra per via Asciolo e la percorre interamente fino a ricongiungersi di nuovo con via S. Romolo; prosegue poi a sinistra lungo detta via e piega verso destra in via di Fontibucci, che segue fino ad incontrarsi con il confine dell'"ambito di reperimento per l'istituzione di aree naturali protette", individuato nel "Sistema regionale delle aree protette" istituito con legge regionale Toscana n. 52/1982 e approvato con delibera del consiglio regionale 19 luglio 1988, n. 296; continua a destra lungo questo confine fino al limite del territorio comunale, che segue sempre verso destra andando a ricongiungersi al confine dell'"ambito di reperimento per l'istituzione di aree naturali protette" anch'esso individuato nel già citato "Sistema regionale delle aree protette"; da qui segue tale confine verso destra fino alla strada provinciale di Rosano all'altezza del numero civico 52; il perimetro segue quest'ultima fino al km 5; da qui prende a destra fino a raccordarsi con la curva di livello 90 della carta; segue la stessa in direzione della località "il Roseto", fino a raccordarsi sulla strada di Docciola all'altezza del numero civico 2; il perimetro segue quest'ultima strada fino al bivio con via di S. Romolo, dove si chiude»;

Considerato che la predetta Soprintendenza, con nota n. 2760 del 9 aprile 2002, trasmetteva al comune di Bagno a Ripoli la nuova perimetrazione dell'area interessata dalla proposta di vincolo, modificata secondo le osservazioni del comune stesso, chiedendone l'affissione all'albo pretorio nonché il relativo deposito, ai sensi del comma 2 dell'art. 144 del decreto legislativo n. 490/1999;

Considerato che il comune di Bagno a Ripoli, con comunicazione via telefax del 15 aprile 2002, dava notizia alla Soprintendenza dell'avvenuta affissione all'albo pretorio, effettuata nel medesimo giorno;

Considerato che la Soprintendenza, con nota prot. n. 3153 del 23 aprile 2002, acquisita agli atti della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio in data 3 maggio 2002 con prot. n. ST/701/1645/2002, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sui quotidiani a tiratura nazionale e regionale, rispettivamente sul quo-

tidiano «La Repubblica» in data 20 e 21 aprile 2002 e sul quotidiano «La Nazione» in data 20 aprile 2002, dell'avviso al pubblico inerente alla nuova perimetrazione del vincolo proposto, secondo il disposto dell'art. 140, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1999;

Considerato che con nota n. 2725 del 22 gennaio 2003 il comune di Bagno a Ripoli ha restituito alla Soprintendenza gli atti relativi alla nuova perimetrazione di vincolo, confermando l'avvenuta affissione all'albo pretorio, effettuata in data 15 aprile 2002, nonché il relativo deposito degli atti avvenuto in data 14 luglio 2002, comunicando, inoltre, di non aver ricevuto osservazioni al riguardo;

Considerato che, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 490 del 1999, non sono pervenute ulteriori osservazioni al vincolo proposto;

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo n. 490 del 1999 l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal medesimo art. 151, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Decreta:

La località denominata «Villamagna» sita nel territorio del comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, così come sopra perimetrata dalla Soprintendenza con nota del 5 aprile 2002, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel Titolo II del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Bagno a Ripoli e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 27 agosto 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 228

04A01896

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 febbraio 2004.

Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001. (Attribuzione di titolarità da Bic Calabria S.c.p.a. a Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a. - Bic Business Innovation Centre per brevità Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a.).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziabile, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo,

nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo n. 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12970 - Agro Industria Tema 2, presentato da Bic Calabria S.c.p.a.;

Vista la nota in data 17 settembre 2003 pervenuta a questo Ministero in data 23 settembre 2003, protocollo n. 7881, con la quale la proponente ha trasmesso la documentazione relativa alla fusione mediante incorporazione nella Bic Calabria S.c.p.a. delle società CE.S.I.C. S.p.a., SVI Calabria S.c.r.l. e Sviluppo Italia Calabria S.p.a., nonché alla variazione di denominazione da Bic Calabria S.c.p.a. a Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a. - Bic Business Innovation Centre, per brevità Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a.;

Acquisiti, al riguardo, i pareri positivi dell'istituto convenzionato incaricato dell'istruttoria tecnico-economica e dell'esperto incaricato dell'istruttoria tecnico-scientifica;

Considerato che il comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 20 gennaio 2004, ha preso atto della variazione di denominazione del soggetto affidatario Bic Calabria S.c.p.a. a Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a. - Bic Business Innovation Centre per brevità Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a.;

Fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto n. 1188 del 2 agosto 2002 il progetto 12970 - Agro Industria Tema 2, è ammesso al finanziamento con l'attribuzione della titolarità, a seguito delle variazioni indicate nelle premesse, a Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a. - Bic Business Innovation Centre per brevità Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A01880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 6249 in data 26 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Milano 1 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nei giorni 15, 16, 22 e 23 gennaio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 16 gennaio 2004, e per la partecipazione della maggior parte del personale alla assemblea sindacale svoltasi nelle giornate del 15, 22 e 23 gennaio 2004.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 1, nei giorni 15, 16, 22 e 23 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02026

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2369 in data 15 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Como ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 14 gennaio 2004, a seguito di partecipazione del personale alla assemblea sindacale svoltasi nel giorno 14 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Como, il giorno 14 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02027

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Bergamo, Castiglione delle Stiviere, Lovere - sezione staccata di Clusone, Chiari, Gavirate, Ponte San Pietro e Saronno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Viste le note degli uffici locali di:

Castiglione delle Stiviere - del 19 gennaio 2004, n. 1070;

Clusone - S.S. Lovere - del 19 gennaio 2004, n. 599;

Chiari - del 19 gennaio 2004;

Bergamo - del 19 gennaio 2004, n. 5406;

Gavirate - del 19 gennaio 2004;

Ponte San Pietro - nota del 19 gennaio 2004;

Saronno - nota del 29 gennaio 2004, n. 2880,

con le quali i direttori degli uffici locali sopra elencati, hanno comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 16 gennaio 2004, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 16 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Bergamo, Castiglione delle Stiviere, Lovere - sezione staccata di Clusone, Chiari, Gavirate, Ponte San Pietro e Saronno, nella giornata del 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02028

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. l/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Viste le note n. 1463, 2450 e 2865, rispettivamente del 12 gennaio 2004, 15 gennaio 2004 e 16 gennaio 2004, con le quali il direttore dell'Ufficio locale di Milano 6, ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio nelle giornate 12, 15 e 16 gennaio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 16 gennaio 2004, e per la partecipazione della maggior parte del personale alla assemblea sindacale svoltasi nelle giornate del 12, e 15 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 6, nei giorni 12, 15, e 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02029

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4254 del 26 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Milano 4, ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio nella giornata del 16 gennaio 2004, a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 16 gennaio 2004, e l'irregolare funzionamento per la partecipazione della maggior parte del personale alla assemblea sindacale svoltasi nelle giornate del 14, e 15 e 23 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Milano 4, nel giorno 16 gennaio 2004 e l'irregolare funzionamento nei giorni 14, 15 e 23 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02030

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Magenta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1041 del 20 gennaio 2004, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Magenta, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 16 gennaio 2004 a seguito della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 16 gennaio 2004, e l'irregolare funzionamento per la partecipazione della maggior parte del personale alla assemblea sindacale svoltasi nella giornata del 22 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Magenta, nel giorno 16 gennaio 2004 e l'irregolare funzionamento nel giorno 22 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02033

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici locali di Breno, Edolo - Sezione staccata di Breno, Brescia 2, Clusone, Cremona, Desio 1, Erba, Gallarate, Gardone Val Trompia e Gorgonzola.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Viste le note degli uffici locali di Breno, del 20 gennaio 2004, n. 1029; Brescia 2, del 19 gennaio 2004, n. 1847; Clusone, del 19 gennaio 2004, n. 599; Cremona, del 16 gennaio 2004, n. 1893; Desio 1, del 16 gennaio 2004, n. 1816; Erba, del 16 gennaio 2004, n. 683; Gallarate, del 16 gennaio 2004; Gardone val Trompia, del 19 gennaio 2004, n. 868; Gorgonzola, del 16 gennaio 2004, con le quali i direttori degli uffici locali sopra elencati, hanno comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il 16 gennaio 2004, a seguito di massiccia adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 16 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici locali di Breno, Edolo - Sezione staccata di Breno, Brescia 2, Clusone, Cremona, Desio 1, Erba, Gallarate, Gardone Val Trompia e Gorgonzola, il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02032

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici locali di Lecco, Lodi, Luino, Mantova, Menaggio, Merate, Milano 5, Montichiari, Monza 2, Mede - Sezione staccata di Mortara, Romano di Lombardia, Soresina, Stradella, Suzzara, Viadana - Sezione staccata di Suzzara, Treviglio e Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Viste le note degli uffici locali di: Lecco, del 16 gennaio 2004, n. 1170 - Lodi, del 16 gennaio 2004, n. 700 - Luino, del 19 gennaio 2004, n. 697 - Mantova, del 16 gennaio 2004, n. 1629 - Menaggio, del 26 gennaio 2004, n. 477 - Merate, 19 gennaio 2004, n. 343 -

Milano 5, del 20 gennaio 2004, n. 3666 - Montichiari, del 20 gennaio 2004 - Monza 2, del 19 gennaio 2004, n. 1905 - Mortara per S.S. di Mede, del 19 gennaio 2004, n. 837 - Romano Lombardia, del 20 gennaio 2004, n. 682 - Soresina, del 20 gennaio 2004, n. 364 - Stradella, del 19 gennaio 2004, n. 369 - Suzzara, del 19 gennaio 2004 - Treviglio, del 16 gennaio 2004, n.1340 - e Verolanuova, del 19 gennaio 2004 n. 1026, con le quali i direttori degli uffici locali sopra indicati, hanno comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 16 gennaio 2004, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 16 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici locali di Lecco, Lodi, Luino, Mantova, Menaggio, Merate, Milano 5, Montichiari, Monza 2, Mede - Sezione staccata di Mortara, Romano di Lombardia, Soresina, Stradella, Suzzara, Viadana - Sezione staccata di Suzzara, Treviglio e Verolanuova, nella giornata del 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A02031

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto:

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate, circoscrizionale Napoli 4 in data 23 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 23 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio circoscrizionale di Napoli 4 partecipante all'assemblea sindacale, indetta dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione di tutti i servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio ha funzionato irregolarmente, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso, con propria nota del 23 gennaio 2004.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 104 del 28 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01930

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 2.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Lecce 2 nel giorno 28 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica nella giornata del 28 gennaio 2004, dalle ore 8 alle ore 14, presso l'Ufficio di Lecce 2 non si sono potute espletare le attività correlate all'uso del sistema informatico.

Il direttore dell'Ufficio ha preannunciato l'evento con nota prot. n. 4172 del 27 gennaio 2004, ed ha confermato la criticità con nota prot. n. 5446 del 2 febbraio 2004.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, con nota n. 2004/4423 del 5 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale del 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A01960

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Cassino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Cassino per il giorno 16 gennaio 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Cassino con nota 21 gennaio 2004 ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio nel suddetto giorno a causa dalla partecipazione della quasi totalità del personale allo sciopero indetto per il 16 gennaio.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A02080

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Tivoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Tivoli per il giorno 16 gennaio 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Tivoli con nota n. 2171 del 19 gennaio 2004 ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio nel suddetto giorno a causa dalla partecipazione della quasi totalità del personale allo sciopero indetto per il 16 gennaio.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: Di Iorio

04A02079

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 3 per i giorni 15 e 16 gennaio 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Roma 3 con nota n. 2717 del 16 gennaio 2004 ed una del 22 gennaio 2004 ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio nei suddetti giorni a causa dalla partecipazione della quasi totalità del personale all'assemblea cittadina tenutasi il giorno 15 gennaio 2004 ed allo sciopero indetto per il 16 gennaio.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: Di Iorio

04A02078

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali di L'Aquila, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio — per l'attivazione delle direzioni regionali — che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Viste le note n. 448 del 20 gennaio 2004 dell'Ufficio provinciale di Teramo, n. 566 del 19 gennaio 2004 dell'Ufficio provinciale di Pescara, n. 8558 del 19 gennaio 2004 dell'Ufficio provinciale di L'Aquila;

Accertato che l'irregolare funzionamento è da attribuirsi alla massiccia adesione del personale dipendente allo sciopero nazionale delle agenzie fiscali del giorno 16 gennaio 2004;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 26 del 28 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta:

È accertato, per il giorno 16 gennaio 2004, l'rregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali di L'Aquila, Pescara e Teramo dell'Agenzia del territorio per la motivazione suddetta.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'Aquila, 13 febbraio 2004

Il direttore regionale: BALASSONE

04A01987

DECRETO 17 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Taranto prot. n. 838 del 21 gennaio 2004, con la quale è stato comunicato che il giorno 16 gennaio 2004, si è verificato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto per la medesima giornata a causa della partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 12 febbraio 2004 con prot. n. 229/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01954

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in

vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Rilevato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone per il giorno 16 gennaio 2004 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per lo stesso giorno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole del garante del contribuente espresso con nota datata 27 gennaio 2004, protocollo n. 28/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone in data 16 gennaio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: LI VIGNI

04A01881

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Genova in data 16 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico della sezione staccata medesima;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 16 gennaio 2004 regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01882

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 22 gennaio 2004, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 16 gennaio 2004 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'Ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 10 febbraio 2004, prot. n. 2100;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue: il giorno 16 gennaio 2004 regione Liguria: sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORSINI

04A01883

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate (punto 1.1, delibera n. 17/2003). (Deliberazione n. 83/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai principi comunitari — e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono isti-

tuiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici *ex lege* n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, attraverso il finanziamento delle Intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) e 6 giugno 2002 n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) con la quale, in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, sono state allocate le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate a carico dei due fondi istituiti presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, con un rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005 ed è stato previsto l'accantonamento di un importo di 850 milioni di euro (voce C.1 della tabella di riparto);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) con la quale è stato accantonato, al punto 1.1, un importo complessivo di 900 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire con successiva delibera, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze espresse dal mercato, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003;

Viste e valutate le proposte progettuali e le relative richieste finanziarie pervenute al servizio di segreteria del CIPE a valere sul detto accantonamento di 900 milioni di euro, secondo uno schema di domanda predisposto dalla segreteria stessa (che include, oltre agli elementi identificativi dell'intervento e alla sua localizzazione) da parte delle seguenti amministrazioni centrali: affari esteri; ambiente e territorio; beni culturali; comunicazioni; dipartimento innovazione e tecnologie; istruzione, università e ricerca; infrastrutture e trasporti; politiche agricole;

Tenuto conto che, a differenza di quanto avviene per il finanziamento degli interventi regionali, la chiave di riparto fra le amministrazioni centrali, titolari degli interventi, non è predeterminata;

Tenuto conto delle priorità individuate dalla delibera n. 17/03 e del rilievo strategico che il Governo, già in sede di DPEF, ha attribuito ai campi della ricerca e della società dell'informazione, considerata l'urgenza di tali interventi volti alla modernizzazione e alla competitività del sistema Paese e le esigenze espresse dal mercato;

Tenuto conto del monitoraggio della spesa già oggi garantito nell'ambito degli APQ (in coerenza con gli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003) e di quanto previsto dall'art. 47 del disegno di legge finanziaria per il 2004, il quale prevede che, anche a fini di accelerazione della spesa, gli interventi finanziabili attraverso i fondi per le aree sottoutilizzate siano attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli APQ;

Ritenuto pertanto che gli interventi di cui alla presente ripartizione vadano realizzati nell'ambito di appositi accordi di programma quadro regionali o interregionali, salvo gli interventi di carattere infrastrutturale concernenti la «banda larga» e il finanziamento degli interventi agevolativi nel settore della ricerca, le cui caratteristiche non consentono di applicare proficuamente lo strumento dell'APQ;

Considerato che la selezione, la valutazione e la realizzazione degli interventi rientrano nella competenza delle amministrazioni proponenti, e che le informazioni fornite nelle apposite schede sono risultate necessarie per orientare la presente ripartizione;

Tenuto conto degli esiti della riunione preparatoria del 29 ottobre 2003;

Vista la nota del Ministro delegato, segretario del Cipe, del 6 novembre 2003, n. 0036678, con la quale è stata data alle regioni e province autonome l'informativa sopra richiamata;

Tenuto conto che nella tabella di ripartizione della delibera n. 17/2003 — al rigo E.2.1.a, risorse trasferite al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione — è stata riportata, per mero errore materiale, un'assegnazione per l'anno 2004 di 4 milioni di euro che va rettificata in 5 milioni di euro e che conseguentemente anche l'assegnazione per l'anno 2005, di 9 milioni di euro, deve essere rettificata in 8 milioni di euro, fermo restando l'importo complessivo di 15 milioni di euro assegnato nel triennio al detto Dipartimento;

Ritenuto pertanto di dover rimodulare, a seguito di tale rettifica, anche gli importi relativi agli anni 2004 e 2005 indicati nella predetta tabella di ripartizione al rigo B, al rigo D, al rigo E e al rigo finale «Totale impieghi» e tenuto conto che tali rimodulazioni non comportano alcuna variazione nelle assegnazioni disposte a favore delle singole voci di spesa con la citata delibera n. 17/2003;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È preliminarmente rimodulata, per le motivazioni richiamate in premessa, la tabella di ripartizione di cui alla propria delibera n. 17/2003, limitatamente agli importi sottolineati, nei termini seguenti:

RIPARTIZIONE DI 5.200 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI PUBBLICI (EX LEGE 208/1998) TRIENNIO 2003 - 2005

Milioni di euro

		2003	2004	2005	TOTALE
A	**Totale risorse da assegnare**	**40,00**	**380,00**	**4.780,00**	**5.200,00**
B	Accantonamento per settori prioritari di intervento	1,00	30,31	868,69	900,00
C	Progetto monitoraggio Regioni-Amministrazioni centrali (Piano di azione, assistenza tecnica, premialità)	4,00	15,00	81,00	100,00
D	**TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE [A - B - C]**	**35,00**	**334,69**	**3.830,31**	**4.200,00**
E	**Programmi nazionali**	**14,00**	**84,74**	**741,26**	**840,00**
E.1	Risorse per Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno (ricerca e società dell'informazione)	**4,00**	**51,74**	**684,26**	**740,00**
	E. 1.1 gestite da Amministrazioni centrali, di cui:	4,00	32,35	463,65	500,00
	E.1.1.a Accantonamento premialità 2005 (10% di E.1.1. da attribuire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie)	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
	E.1.1.1 Ministero istruzione, università e ricerca	2,00	24,17	297,83	324,00
	E.1.1.2 Ministro per l'innovazione e le tecnologie	2,00	8,18	115,82	126,00
	E. 1.2 destinazione programmatica, di cui:	0,00	19,39	220,61	240,00
	E.1.2.1 obiettivi di ricerca da concordare in partenariato	0,00	11,31	128,69	140,00
	E.1.2.2 obiettivi di rafforzamento della società dell'informazione	0,00	8,08	91,92	100,00
E.2	Risorse gestite da Amministrazioni centrali per attività di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione	**7,00**	**25,00**	**48,00**	**80,00**
	E.2.1 Ministero economia e finanze, Dip. Pol. di sviluppo e coes. (analisi valutative, comunicazione e documentazione, assistenza, cooperaz.), di cui:	2,00	5,00	23,00	30,00
	E.2.1.a trasferite	2,00	5,00	8,00	15,00
	E.2.1.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	15,00	15,00
	E.2.2 Ministero infrastrutture e trasporti, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.2.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.3.2.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.3 Ministero ambiente e tutela del territorio, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.3.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.3.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.4 Ministero politiche agricole e forestali, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.4.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.4.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.5 Ministero beni e attività culturali, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.5.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.5.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
	E.2.6 Ministero attività produttive, di cui:	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.2.6.a trasferite	1,00	4,00	0,00	5,00
	E.2.6.b destinazione condizionata*	0,00	0,00	5,00	5,00
E.3	Altri interventi	**3,00**	**8,00**	**9,00**	**20,00**
	E.3.1 Risorse gestite dal Min. affari esteri per Programmi di cooperazione	1,00	4,00	5,00	10,00
	E.3.2 Risorse gestite dal Min dell'interno per la progettazione di una infrastruttura logistica unitaria per gli interventi di sicurezza nel territorio siciliano	1,00	1,00	1,00	3,00
	E.3.3 Risorse gestite dal Dip.to delle Pari Opportunità per progetti volti a ridurre il disagio sociale della donna	1,00	3,00	3,00	7,00
F	**Programmi regionali**	**21,00**	**249,95**	**3.089,05**	**3.360,00**
F.1	Risorse gestite da Regioni del Centro Nord, per ricerca e formazione, di cui:	**2,00**	**20,00**	**108,00**	**130,00**
	F.1.1 accantonamento premialità 2005 (10%)	*0,00*	*0,00*	*13,00*	*13,00*
	F.1.2 ricerca	1,00	13,00	64,00	78,00
	F.1.3 società dell'informazione	1,00	7,00	31,00	39,00
F.2	Destinazioni per fronteggiare situazioni di emergenza e calamità naturali, di cui:	**10,00**	**24,00**	**61,00**	**95,00**
	F.2.1 Terremoto Molise (sisma 2002)	3,00	13,00	44,00	60,00
	F.2.2 Terremoto Marche e Umbria (sisma 1997)	3,00	4,00	4,00	11,00
	F.2.3 Eventi vulcanici 2002 area etnea	3,00	4,00	4,00	11,00
	F.2.4 Destinazione programmatica eventi alluvionali novembre-dicembre 2002	1,00	3,00	9,00	13,00
F.3	Regioni Centro Nord [15% di (F - F.1- F.2)] di cui:	**2,00**	**35,95**	**432,05**	**470,00**
	F.3.1 Accantonamento premialità 2005 (10% di F.3)	*0,00*	*0,00*	*47,00*	*47,00*
F.4	Regioni Mezzogiorno [85% di (F - F.1- F.2)] di cui:	**7,00**	**170,00**	**2.488,00**	**2.665,00**
	F.4.1 Accantonamento premialità 2005 (10% di F.4)	*0,00*	*0,00*	*266,50*	*266,50*
	Totale impieghi	**35,00**	**334,69**	**3.830,31**	**4.200,00**

(*) Destinazione condizionata a stipula APQ nei settori di competenza

2. L'importo complessivo di 900 milioni di euro per il triennio 2003-2005 di cui alla propria delibera n. 17/2003 — come rimodulato nella sua articolazione triennale al precedente punto 1 — è ripartito, per le finalità esposte in premessa, come segue:

TAVOLA DI RIPARTIZIONE

Milioni di euro

AMMINISTRAZ. CENTRALI	TIPOLOGIA INIZIATIVE FINANZIATE	TOTALE ASSEGNATO	ANNI 2003/2004	ANNO 2005
Istruzione, università e ricerca	Ricerca (programma innovativo laboratori di ricerca pubblico-privati, formazione scuola secondaria superiore e alta formazione)	300,00	10,44	289,56
Dipartimento innovazione e tecnologie e altre strutture di cui si avvale il Ministro	Società dell'informazione (servizi "banda larga")	120,00	4,17	115,83
	Società dell'informazione (connettività sociale nel Mezzogiorno)	30,00	1.04	28.96
Comunicazioni	Infrastruttura "banda larga"	150,00	5.22	144.78
Ambiente e territorio	Risanamento siti industriali	150,00	5,22	144,78
Infrastrutture e trasporti	Rete portuale turistica (assegnazione programmatica da definire in sede concertata, con modalità attuativa attraverso APQ interregionale)	50,00	1,74	48,26
Beni culturali	Offerta e valorizzazione del patrimonio culturale	41,00	1,43	39,57
Affari esteri	Sostegno a programmi di cooperazione delle Regioni	15,00	0,52	14,48
Politiche agricole	Ricerca, innovazione e alta formazione nel settore agricolo	34,00	1,18	32,82
	Totale assegnato(*)	*890,00*	*30,96*	*859,04*

(*) A fronte della disponibilità complessiva di 900 milioni di euro, resta accantonato un importo di 10 milioni di euro (0,35 milioni di euro per il biennio 2003-2004 e 9,65 per il 2005)

L'elenco degli interventi finanziati con la presente delibera è riportato nell'allegato 1.

3. Resta accantonato un importo di 10 milioni di euro per il finanziamento di progetti che il Ministero delle attività produttive potrà inoltrare alla Segreteria CIPE secondo lo schema di presentazione delle richieste sopra richiamato. In linea con le procedure già seguite dalle altre Amministrazioni centrali, le eventuali richieste del detto Ministero — prima del loro esame da parte del CIPE — saranno istruite in stretto raccordo con la stessa Amministrazione proponente.

4. L'attuazione degli interventi di cui al precedente punto 2 avverrà attraverso il ricorso alla modalità generale dell'Accordo di programma quadro regionale (APQ) o interregionale, salvo gli interventi di carattere infrastrutturale concernenti la «banda larga», nonché altri interventi che saranno individuati tra le Amministrazioni titolari e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, le cui caratteristiche non consentono di ricorrere proficuamente allo strumento dell'APQ.

5. Viene inoltre previsto, in linea con il metodo premiale di cui alla propria delibera n. 17/2003, che la effettiva e tempestiva realizzazione dei progetti, secondo le previsioni di spesa presentate dalle Amministrazioni e riassunte nell'allegato 2, sia incentivata attraverso l'assegnazione di risorse aggiuntive a favore ditali Amministrazioni, nella misura complessiva di 89 milioni di euro, corrispondenti al 10% delle assegnazioni oggetto della presente ripartizione.

La copertura di tale quota premiale è posta a carico delle risorse per l'annualità 2005 di cui alla delibera CIPE n. 16/2003 (accantonamento di 850 milioni di euro di cui alla voce C.1 della tabella di riparto, ridotto a 735 milioni di euro a seguito delle assegnazioni di cui alle proprie delibere n. 23 e 68/2003). Dopo l'assegnazione di cui al presente punto, restano pertanto accantonate, per il triennio 2003-2005 (voce C1 della citata delibera n. 16/2003), risorse pari 646 milioni di euro.

6. Per l'attribuzione di tale quota premiale — cui le Amministrazioni centrali potranno concorrere in misura proporzionale alle assegnazioni di cui al precedente punto 2 — sarà seguito il criterio di cui al punto 7.6 della delibera di questo Comitato n. 17/2003, costituito dal rispetto, al 31 dicembre 2005, della tempistica del profilo di spesa indicato dalle stesse Amministrazioni nelle schede intervento presentate al servizio centrale di Segreteria del CIPE — di cui all'allegato 2 — che riporta i costi complessivi degli interventi da realizzare, aggregati per Amministrazione centrale beneficiaria, per alcuni dei quali le risorse assegnate da questo Comitato con la presente delibera costituiscono una voce di cofinanziamento. In tal caso, ai fini delle verifiche premiali, il profilo della spesa effettiva che sarà sostenuta dalle Amministrazioni centrali a valere sulle risorse di cui alla presente delibera verrà imputato annualmente, pro-quota, sulla base della percentuale del cofinanziamento CIPE degli interventi stessi rispetto al loro costo complessivo.

La quota premiale sarà percepita integralmente da quelle Amministrazioni la cui spesa effettiva nel periodo 2003-2005, in termini di valore del realizzato, sarà pari, per il complesso dei progetti finanziati con la presente delibera, ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli stessi anni dal cronoprogramma presentato riportato nell'allegato 2; se la spesa effettiva avrà, invece, un valore compreso tra il 70% e il 90% di quella prevista dal cronoprogramma presentato, l'Amministrazione accederà a una quota delle risorse premiali di propria pertinenza secondo lo schema riportato nell'allegato 6 della delibera n. 36/2002. L'Amministrazione, la cui spesa effettiva nel periodo 2003 - 2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera sarà inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

Alfine di verificare tale risultato verrà utilizzato il monitoraggio degli Accordi di programma quadro (APQ), ovvero, quando non si ricorra a tale strumento, l'Amministrazione beneficiaria invierà relazioni semestrali al CIPE — entro 60 giorni dalle scadenze rispettivamente del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno — sull'effettivo stato di attuazione della spesa relativa agli interventi finanziati con la presente delibera.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 001 Economia e finanze, foglio n. 212

ALLEGATO 1

TAVOLA DI SINTESI DEI PROGETTI FINANZIATI

1. Tavola di sintesi dei progetti finanziati

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	NUMERO PROGETTI	DENOMINAZIONE PROGETTO	BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LOCALIZZAZIONE	*TOTALE CIPE*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1	*Sostegno a programmi di cooperazione delle Regioni*	*Il progetto pilota si pone, fra gli altri, l'obiettivo di sviluppare e sperimentare concretamente modelli di cooperazione fra il MAE e le Regioni, anche mediante programmi di empowerment*	Tutto il territorio nazionale: 85% a Regioni del Mezzogiorno, 15% a Regioni del Centro-Nord	15.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE	1	*Rimozione e bonifica dei sedimenti inquinanti dell'intero bacino del Fiume Sarno, pulizia delle sponde e delle aree ripariali*	*I progetti mirano ad una più generale azione di bonifica, pulizia e risanamento di aree altamente inquinate, in un'ottica - oltre che di salvaguardia della salute pubblica e del ripristino ambientale - di futura utilizzazione antropica delle aree recuperate e restituite al territorio*	Regione Campania, 38 comuni nell'area del Sarno	50.000.000
	2	*Progetto di risanamento ambientale e di sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto*		Regione Puglia, Comune di Taranto	26.000.000
	3	*Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo*		Regione Sicilia, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo, Melilli, Augusta	30.000.000
	4	*Petrolchimico di Priolo - Delocalizzazione e bonifica area Parco serbatoi SG14*		Regione Sicilia, Provincia di Siracusa, Comuni di Priolo	36.000.000
	5	*Rete federata del Portale Cartografico Nazionale*	*Il progetto mira a creare un modello di gestione condiviso dei dati geografici che fungerà da volano per lo sviluppo del settore cartografico e della pianificazione/controllo del territorio, con particolare beneficio per le Regioni del Mezzogiorno*	Tutto il territorio nazionale	8.000.000
					150.000.000

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1	*Avvio del Portale nazionale multilingue dell'offerta culturale, turistica e produttiva*	*Il progetto raccorda ed amplia diverse iniziative, in particolare il Network turistico culturale frutto della collaborazione di diversi Ministeri. Un ruolo rilevante sono chiamate a svolgere su tali iniziative le Regioni e gli Enti locali.*	Tutto il territorio nazionale con particolare rif. alle Regioni Ob.1 e Ob.2	15.213.000
	2	*ATR-PAST: Applicazione Informatica in rete per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree sottoutilizzate*	*Il progetto tende a funzionalizzare gli Uffici esportazioni delle opere d'arte automatizzandone il servizio, individuando e sperimentando applicazioni informatiche adeguate alla comunicazione al cittadino*	Regioni Mezzogiorno (8)	9.733.000
	3	*Progetto per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del Sud d'Italia*	*Il progetto prevede di promuove e diffondere l'arte contemporanea attraverso l'allestimento, nelle Regioni meridionali, della 50° Esposizione Internazionale d'arte della Biennale di Venezia*	Regioni Mezzogiorno (8)	4.997.000
	4	*Carta del rischio del patrimonio culturale*	*Il progetto, nell'ambito del progetto nazionale Carte del Rischio del Patrimonio Culturale, mira alla realizzazione di un sistema informativo condiviso dei dati tecnici inerenti le fenomenologie di degrado dei manufatti monumentali*	Tutto il territorio nazionale; iniziativa avviata nelle Regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata	2.000.000
	5	*Sviluppo di nuove tecnologie finalizzate alla conservazione e alla fruizione delle aree archeologiche - Museo Aperto*	*Il progetto è finalizzato all'applicazione delle metodologie e tecnologie di coperture di protezione per la fruizione dei siti archeologici*	Regione Calabria, comuni di Casignana e Gioiosa Jonica (metodologia applicativa estendibile su scala nazionale)	857.000
	6	*Archivio storico multimediale del Mediterraneo*	*Il progetto mira a realizzare un Centro internazionale di ricerca e documentazione per la storia dei Paesi del Mediterraneo, intendendo rendere accessibile la storia del secondo millenio di tali Paesi*	Regioni Obiettivo 1, in particolare la Sicilia (da estendere alle altre regioni del Sud d'Italia ed ai Paesi del Mediterraneo)	7.000.000
	7	*Cantiere stabile delle navi romane di Pisa - Centro di restauro del legno bagnato*	*Il progetto mira al potenziamento del Cantiere di scavo, fulcro di un intervento innovativo nella sperimentazione della gestione del patrimonio archeologico*	Comune di Pisa - Area dello scalo di S.Rossore e zona industriale di Ospedaletto - Stabilimento Teseco	1.200.000
					41.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	1	*Programma per lo sviluppo delle Larga Banda nel Mezzogiorno - primo intervento attuativo*	*Il progetto individua le soluzioni utili a superare gli ostacoli strutturali che impediscono l'affermarsi delle condizioni di mercato favorevoli per il consumatore di servizi di telecomunicazioni, è previsto in particolare un programma operativo per lo sviluppo delle infrastrutture*	Regioni Mezzogiorno (8)	150.000.000
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE	1	*Servizi di telemedicina specializzata e di teleformazione su rete a larga banda*	*Il progetto si inquadra nell'ambito del più generale progetto di sviluppo di servizi di telemedicina e per la teleformazione degli operatori sanitari, prevedendo in particolare un ampliamento della interconnessione delle strutture del Mezzogiorno*	Regioni Mezzogiorno (8)	22.700.000
	2	*Interventi per la digitalizzazione delle imprese della filiera agroalimentare nel Mezzogiorno*	*Il progetto mira a proseguire nell'azione di crescita delle PMI meridionali sotto il profilo tecnologico, al fine di favorirne lo sviluppo*	Regioni Mezzogiorno (8)	19.400.000
	3	*Interventi per lo sviluppo di servizi avanzati nelle scuole delle Regioni del Sud*	*Il progetto si propone di sviluppare sistemi di infrastrutture tecnologiche e di alfabetizzazione informatica con lo scopo di creare una vera e propria cultura "informatica" nelle scuole*	Regioni Mezzogiorno (8)	25.900.000
	4	*Progetto di ampliamento dei servizi regionali a larga banda del Sistema Pubblico di Connettività*	*Il progetto mira all'ampliamento dei servizi regionali in modo da garantire a tutta l'utenza (imprese, PA, cittadini) condizioni di facilità di accesso, costi sostenibili e qualità elevata*	Regioni Mezzogiorno (8)	26.000.000
	5	*Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio*	*Tale progetto rientra nel quadro degli interventi atti a sostenere la domanda di servizi "a larga banda" e scopo principale di tale progetto è la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato (con base dati geografica)*	Regioni Mezzogiorno (8)	26.000.000
	6	*Progetto per i Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale (progetto SAX)*	*Il progetto mira a diffondere, in via sperimentale, la possibilità di accedere ai servizi erogati dalla PA e a servizi socialmente rilevanti fruibili direttamente nel domicilio di cittadini e professionisti o presso luoghi pubblici attrezzati*	Regioni Mezzogiorno (8)	30.000.000
					150.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1	*Rete portuale turistica nazionale - Primo piano triennale - Soggetto attuatore Italia Navigando*	*Il progetto intende realizzare una rete di porti turistici nelle Regioni meridionali, prioritariamente mediante il completamento, l'infrastrutturazione e l'adeguamento funzionale delle strutture già esistenti*	Tutto il territorio nazionale: 80% a Regioni del Mezzogiorno, 20% a Regioni del Centro-Nord	50.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1	*Potenziamento dei centri di ricerca pubblico-privati presenti nel Mezzogiorno, con annesse attività di formazione*	*Gli interventi intendono valorizzare, consolidare ed integrare gli investimenti in ricerca e sviluppo per far emergere iniziative di successo. Innovatività del progetto che vede sin dall'inizio la convergenza pubblico/privati*	Regioni Mezzogiorno (8)	240.000.000
	2	*Intervento di formazione sui giovani diplomati o ancora inseriti nel ciclo secondario superiore*	*Il progetto mira ad offrire ai giovani in uscita e/o ancora inseriti nella scuola secondaria superiore un quadro concreto di profili professionali rispondenti ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese nonché un quadro di opportunità per l'alternanza scuola-lavoro*	Regioni Mezzogiorno (8)	40.000.000
	3	*Alta formazione con progetti già selezionati e posizionati su fascia di valutazione medio alta non finanziabili per esaurimento di risorse*	*Tale linea di formazione mira a fornire ai giovani in possesso di laurea e/o di titoli post-laurea una formazione che garantisca professionalità adeguate ai bisogni del contesto meridionale*	Regioni Mezzogiorno (8)	20.000.000
					300.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	1	*Programma di sviluppo del mezzogiorno: Ricerca ed Innovazione Tecnologica*	*Il progetto intende attivare, tramite gli Istituti di ricerca operanti nel settore, interventi coordinati a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'alta formazione, per migliorare la competitività dei sistemi agricoli e agroindustriali meridionali. Sono inizialmente interessate alcune filiere produttive tradizionali dell'area mediterranea che più di altre risentono di problemi congiunturali e strutturali*	Regioni Obiettivo 1	34.000.000
TOTALE GENERALE					890.000.000

ALLEGATO 2

PROFILI DI SPESA PREVISTI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
PRESENTATI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (COSTO COMPLESSIVO) (*)

Milioni di euro

AMMINISTRAZIONI	2003	2004	2005	2006	2007	COSTO TOTALE	QUOTA CIPE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		92,10	112,00	87,90	8,00	**300,00**	100%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE		20,00	26,00	26,00		**72,00**	47%
MINISTERO DELL'AMBIENTE		60,95	38,89	50,16		**150,00**	100%
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE		5,54	38,58	118,35	91,71	**254,18**	59%
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		40,00	80,00	80,00		**200,00**	75%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		20,00	40,00	40,00		**100,00**	50%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29,86	24,40	36,93	1,75		**92,94**	44%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		8,00	10,00	12,00		**30,00**	50%
						1.199,12	74%

(*) Ai fini premiali, per i progetti cofinanziati il profilo di spesa delle risorse di cui alla presente delibera sarà calcolato annualmente, pro-quota, in base alla percentuale di cofinanziamento CIPE degli interventi stessi rispetto al loro costo complessivo.

04A01966

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003.

FSN 2003 - Assegnazione alle regioni Piemonte e Veneto delle somme già accantonate sulle quote vincolate per gli obiettivi di piano sanitario per l'anno 2003. (Deliberazione n. 119/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituita del Servizio sanitario nazionale ed in particolare, l'art. 53, che indica le linee di indirizzo e di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con legge dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare, l'art. 33, che prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, di «Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005», che formula un patto di solidarietà attraverso l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione della qualità dei servizi»;

Viste le proprie delibere 14 marzo 2003, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2003) e 13 novembre 2003, n. 85, concernenti, rispettivamente, «La ripartizione della quota di parte corrente del Servizio sanitario nazionale 2003» e «La ripartizione tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 2003», con le quali, tra l'altro, sono state accantonate ed assegnate risorse, per i suddetti obiettivi, di cui 20.591.771,00 euro sono stati riservati per particolari obiettivi da concordare con le regioni;

Vista la proposta del Ministero della salute in data 21 ottobre 2003, inviata alla segreteria di questo comitato ed alla conferenza Stato-regioni che ha espresso la propria intesa in data 26 novembre 2003;

Considerato che detta proposta concerne l'assegnazione, a valere sulle disponibilità di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2003, della complessiva somma di 20.591.771 euro per gli obiettivi concordati con le regioni ed in particolare:

2.600.000,00 euro alla regione Piemonte, affinché, per conto di tutte le altre regioni, stipuli le relative convenzioni con l'ISTAT, intrattenga con l'istituto medesimo i necessari rapporti per la realizzazione dell'ampliamento dell'indagine multiscopo 2004-2005 sulle famiglie, sul loro stato di salute, le relative abitudini di vita ed il ricorso ai servizi sanitari;

17.991.771,00 euro alla regione Veneto, affinché, e per conto di tutte le altre regioni, nella sua qualità di responsabile del coordinamento regionale sulle problematiche sanitarie, «Sviluppi tematiche relative alla costruzione di classificazioni, codifiche, metodologie comuni per il Servizio sanitario nazionale, in modo tale da consentire l'interscambio informativo con i sistemi sanitari regionali»;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2003 — parte corrente — la complessiva somma pari a 20.591.771,00 euro è così assegnata:

2.600.000,00 euro alla regione Piemonte per il monitoraggio degli obiettivi di salute del Piano sanitario 2003-2005. La regione Piemonte stipulerà le relative convenzioni con l'ISTAT per conto di tutte le altre regioni;

17.991.771,00 alla regione Veneto, perché provveda, per conto di tutte le altre regioni, mediante apposite convenzioni, alla costruzione di classificazioni, codifiche, metodologie comuni per il Servizio sanitario nazionale, indispensabili per creare un linguaggio condiviso e per consentire l'interscambio informativo con i sistemi sanitari regionali.

Roma, 5 dicembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2004,
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 001 Economia e finanza, foglio n. 201

04A01957

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2004.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Palatina assicurazioni S.p.a., in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, con il quale la Palatina assicurazioni S.p.a., con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 4, lettera *f)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto il provvedimento ISVAP 26 luglio 1984 con il quale l'avv. Adriano Fraia è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della Palatina assicurazioni S.p.a.;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'ISVAP;

Vista la nota in data 21 novembre 2003 con la quale è stata comunicata la scomparsa dell'avv. Fraia;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Nomina

l'avv. Giuliana Galante presidente del comitato di sorveglianza della Palatina assicurazioni S.p.a..

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

avv. Giuliana Galante, presidente;

avv. Maddalena Bucciero;

sig. Nicola Palmiotti.

Roma, 5 febbraio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A01961

REGIONE SICILIA

DECRETO 10 dicembre 2003.

Riduzione del vincolo paesaggistico Monte Mimiani e territorio circostante, ricadente nel comune di Marianopoli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto lo statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.D.G. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;

Visto il D.A. n. 5340 del 3 marzo 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6368 del 12 maggio 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Esaminato il verbale n. 29 del 9 aprile 1987, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, la riduzione del vincolo paesaggistico concernente l'area «Monte Mimiani e territorio circostante», ricadente nel territorio comunale di Marianopoli, di cui al precedente D.A. n. 5083 del 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 15 del 25 marzo 1995, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 9 aprile 1997, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale sopra indicato contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Marianopoli dal 22 aprile 1997 al 22 luglio 1997 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dalla legge n. 1497/1939;

Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo* ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di riduzione del vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nel verbale del 9 aprile 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie, sub. «1», «2», «3», «4» e «5» ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie sono intervenuti nuovi elementi e nuove situazioni che suggeriscono l'opportunità di ridurre il vincolo paesaggistico di cui al precedente D.A. n. 5083 del 18 gennaio 1995, pubbli-

cato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 15 del 25 marzo 1995, comprendente Monte Mimiani e il territorio circostante, ricadente nel territorio comunale di Marianopoli in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta nella seduta del 9 aprile 1997;

Rilevato che il vincolo di cui sopra comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa il vincolo paesaggistico di cui al precedente D.A. n. 5083 del 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana n. 15 del 25 marzo 1995, comprendete «Monte Mimiani e il territorio circostante», ricadente nel comune di Marianopoli, descritta nel verbale del 9 aprile 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e delimitata nelle planimetrie sub. «1», «2», «3», «4» e «5» ivi allegate, che insieme al verbale del 9 aprile 1997 formano parte integrante del presente decreto, è ridotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana, unitamente al verbale del 9 aprile 1997 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142 comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione Siciliana contenente il presente decreto, sara trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Marianopoli, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sara contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Marianopoli dove gli interessati potranno prenderne visione. La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Marianopoli.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 10 dicembre 2003

Il dirigente del servizio: FAVARA

ALLEGATO

VERBALE N. 29

L'anno 1997 il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 10, nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, convocata ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, con nota n. 1199 del 21 marzo 1997, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) riesame del vincolo paesaggistico «Monte Mimiani e territorio circostante»;

2) varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.:

arch. Salvatore Scuto, presidente;

dott. Michele Curcuruto, componente;

arch. Emanuele Tuccio, componente;

p.m. Luigi Infantino delegato dall'ingegnere capo del distretto minerario di Caltanissetta;

dott. Giorgio Giordano, segretario.

Il componente dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste ha comunicato telefonicamente di non poter essere presente.

Il presidente, verificato il numero legale, introduce la discussione sul riesame del vincolo paesaggistico di «Monte Mimiani e territorio circostante» facendo presente che questo vincolo, imposto nel 1993, ha determinato progettazioni più attente ed accurate e che alcune prescrizioni dettate dalla Soprintendenza (infissi in legno, balconi realizzati in una determinata maniera, tetti in coppi siciliani ecc.) oggi sono divenute costanti diffuse.

Il presidente illustra gli elementi di novità che, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto n. 1357/40, hanno determinato l'odierna possibilità di rivedere il vincolo e cioè:

l'esistenza del progetto di massima del nuovo P.R.G. di Marianopoli (in fase di adozione) fatto pervenire alla commissione dal sindaco;

la pubblicazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale.

Viene quindi illustrata la proposta di riduzione del vincolo elaborata dalla sezione P.A.U. della Soprintendenza, che prevede lo stralcio dell'area a valle di Marianopoli; in particolare il limite Nord del vincolo viene attestato alla s.p. 42 ed al limite del centro storico di Marianopoli, individuato nella cartografia catastale del 1937, ed escludendo quindi le parti dell'abitato moderne. Comunica infine alla commissione che è imminente la firma di un protocollo d'intesa tra il comune e la Soprintendenza con il quale si stabiliscono alcune regole d'intervento all'interno dell'abitato di Marianopoli.

Il dott. Curcuruto rileva la diversità del paesaggio di Monte Mimiani, dal punto di vista paesaggistico, geologico e morfologico, dal paesaggio, altrettanto bello, del versante di Marianopoli ed illustra la sostanziale unità delle pendici settentrionali, della cresta col massiccio di Monte Mimiani.

L'arch. Tuccio rileva che siamo in presenza di un vincolo già esistente del quale si deve avere la massima considerazione dato che è sempre difficile riuscire a stabilire il limite di un'area vincolata; il vincolo tuttavia può essere rivisto poiché sono intervenuti nuovi elementi e nuove situazioni che consentono una diversa tutela dell'area. Ritiene che, accogliendo la richiesta del sindaco di stralciare dal vincolo tutto l'abitato di Marianopoli, si rischia il vuoto normativo sino all'adozione del P.R.G. e all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia e pertanto una soluzione potrebbe essere quella di rimandare la decisione a quando il comune adotterà il P.R.G.

Il dott. Curcuruto, alla luce di quanto detto, propone di fissare il nuovo limite alla base delle pendici di Monte Mimiani, conservando il vincolo sul centro storico di Marianopoli sia perché le linee guida del P.T.P.R. tutelano espressamente i centri storici, sia perché il protocollo d'intesa decadrebbe se l'abitato non fosse vincolato.

Il rappresentante del corpo delle miniere p.m. Infantino è d'accordo con la proposta dell'amministrazione poiché eliminando la parte a valle dell'abitato si viene incontro alle richieste della comunità di Marianopoli e nello stesso tempo si salvaguarda quello che effettivamente va tutelato e che è descritto nella motivazione del vincolo.

L'arch. Scuto asserisce che la proposta dell'amministrazione è perfettamente coerente con i criteri assunti dalla precedente commissione, tenuto conto che nella motivazione di vincolo per la parte a nord viene segnalata solo la struttura dell'abitato di Marianopoli con il suo caratteristico impianto settecentesco, senza riferimenti alla parte a valle dell'abitato.

A questo punto la commissione vota all'unanimità la proposta dell'amministrazione di riduzione del vincolo ai sensi dell'art. 14, con la seguente motivazione: «visto che sono intervenuti nuovi elementi che hanno determinato la possibilità, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, di rivedere la perimetrazione del vincolo e considerati i seguenti capisaldi scaturiti dalla odierna discussione e cioè:

il progetto di massima del P.R.G. di Marianopoli (in fase di adozione) del quale la commissione dispone e che dà sufficienti garanzie di tutela;

i valori intrinseci del centro storico di Marianopoli individuato secondo le norme dettate dall'art. 14 delle linee guida del P.T.P.R.;

il versante che guarda l'abitato di Marianopoli, che fa parte integrante del rilievo di Monte Mimiani e che va interamente tutelato;

la mancanza, nel decreto di vincolo di Monte Mimiani, di puntuali riferimenti relativi alle aree a valle dell'abitato di Marianopoli;

le norme generali delle linee guida del P.T.P.R., notificate a tutti i comuni, che dettano indirizzi garantendo che, nelle zone dove il vincolo verrà ridotto, non avverranno situazioni tali da arrecare danni al paesaggio;

la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Caltanissetta ritiene di ridimensionare il vincolo ed approvare la proposta della sezione P.A.U. della Soprintendenza, che stabilisce come nuovo limite la s.p. n. 42 ed il centro storico nella sua peculiarità di abitato di nuova fondazione e perimetrato secondo le norme del P.T.P.R., riservandosi di valutare l'opportunità di un'ulteriore riduzione del vincolo nel momento in cui il comune di Marianopoli si doterà del nuovo Piano Regolatore».

Pertanto il limite settentrionale dell'area «Monte Mimiani e territorio circostante», viene così rideterminato: «Dal punto A, in corrispondenza dell'incrocio tra il confine amministrativo tra le province di Palermo e Caltanissetta con la strada provinciale S. Caterina Villarmosa-Resuttano, si percorre quest'ultima verso Sud-Ovest sino ad incrociare l'allegato *A* del foglio 10.

Si prosegue verso Sud lungo il limite Est dell'allegato *A* del foglio 10 per poi continuare verso Nord lungo il confine con la particella 1848 del foglio 10; quindi si prosegue lungo la via Calvario per poi percorrere le vie Monte Grappa, Archimede, San Gabriele sino all'incrocio con la via Guglielmo Marconi; questa si percorre sino all'incrocio con la via Mimiani inglobando anche le particelle 444, 475, 550, 551 e 687 del foglio di mappa n. 5; si continua lungo la via Mimiani per poi proseguire lungo il confine con il foglio 10 per attraversarlo tra le particelle 1797 e 1364, 1797 e parte della 1766, 1067 con la restante parte della 1766 sino ad incrociare la strada provinciale Marianopoli Catena Vecchia che si percorre sino alla rotabile Marianopoli-Mussomeli e quindi ricollegarsi alla vecchia delimitazione nel punto B».

A questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta dalla quale si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il presidente della comm. prov. BB.NN.
SCUTO

Il segretario della comm. prov. BB.NN.
GIORDANO

ALL. B - Areofotogrammetria scala 1:2.000

Foglio 4
Foglio
Principe
Via Cantiere
Regina
Roma
Via Dante
Via Marchese Raddusa
Via Annunziata
Piazza Landolina
Piazza Garibaldi
Corso Vittorio Emanuele
Corso Umberto I
Via Principe
Via Genova
Via Regina
Via Margherita
Via Torino
Via Napoli
Corso Ruggero
Via Venezia
Via Gaeta
Via Ospizio
Via della Concordia
Via della Pace
Via Sutera
Via Nuova
Vicolo XX Settembre
Via Oreto
Via Roba
Via Elena
Via Duca
Via Firenze
Via Miniani

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle università;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n. 847, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2003; con i quali è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la deliberazione del senato accademico, allargato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello statuto vigente, assunta nella seduta dell'8 gennaio 2004;

Visto il parere espresso dal MIUR con nota n. 105 del 20 gennaio 2004;

Considerato che le modifiche approvate dal senato accademico dell'Università degli studi di Ferrara nella sua composizione allargata debbano ritenersi operative;

Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 10 dello statuto di Ateneo è sostituito dal seguente:

«2. il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca, il consiglio di amministrazione e la consulta dei Dipartimenti;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo predispone il bilancio di previsione;

d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;

e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;

f) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;

i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;

l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 10 dello statuto di Ateneo è sostituito dal seguente:

«4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Università;

b) i componenti del consiglio del personale tecnico-amministrativo;

c) i componenti del consiglio degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate;

e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facoltà, designato al proprio interno dai membri del consiglio stesso.».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 62 dello statuto di Ateneo è sostituito dal seguente:

«3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.».

Art. 4.

L'art. 79 dello statuto di Ateneo, già modificato con il decreto rettorale n. 847 del 13 maggio 2003 citato in premessa, è soppresso.

Art. 5.

A seguito delle modifiche sopra riportate, il testo aggiornato degli articoli 10 e 62 dello statuto di Ateneo è il seguente:

«Art. 10 *(Il rettore)*. — 1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello statuto.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico, il consiglio della ricerca, il consiglio di amministrazione e la consulta dei Dipartimenti;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore amministrativo predispone il bilancio di previsione;

d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;

e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;

f) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;

i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;

l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia dell'Università ed è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Università;

b) i componenti del consiglio del personale tecnico-amministrativo;

c) i componenti del consiglio degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate;

e) un rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facoltà, designato al proprio interno dai membri del consiglio stesso.

5. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, il prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.».

«Art. 62 *(Elezioni)*. — 1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.

4. Rettore, presidi di facoltà, presidenti di consiglio di studio, direttori di Dipartimento, i membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo, il vice-presidente del comitato dei sostenitori, i membri della giunta di dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del vicepresidente del comitato dei sostenitori. In caso di facoltà con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il preside può essere eletto per un terzo mandato.

5. Il vice presidente della consulta dei Dipartimenti, i membri del comitato per lo sport universitario, del consiglio degli studenti, del consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nonché i rappresentanti in senato accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 al comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del comitato per lo sport universitario.

6. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

7. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procederà al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo

collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.

Ferrara, 3 febbraio 2004

Il rettore: CONCONI

04A01931

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1° luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato sino alla data odierna;

Viste le deliberazioni numeri 56 e 71 rispettivamente del 18 e 22 dicembre 2003 con le quali il senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto dell'Università;

Condiserato che le modifiche non hanno interessato gli articoli 15, 24, 28 (già art. 27), 32 (già art. 30), 35 (già art. 33), 40 (già art. 39), 41 (già art. 40) il cui testo è rimasto invariato, mentre nell'art. 10 è stato necessario riformulare l'ordine delle lettere *a), b), d), e), f);*

Vista la nota, prot. n. 763 del 13 gennaio 2004 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le modifiche di statuto come risultanti dai verbali del senato accademico del 18 e 22 dicembre 2003;

Vista la nota M.I.U.R., prot. n. 310 dell'11 febbraio 2004 con la quale è stato trasmesso il decreto del direttore della Direzione generale per l'università del 10 febbraio 2004 con il quale sono stati formulati rilievi sugli articoli: 21, comma 8, 23, comma 1, 36, comma 1, 37, commi 2 e 4, 39;

Vista la deliberazione n. 92 del 19 febbraio 2004 con la quale il senato accademico ha conformato i predetti articoli ai rilievi formulati dal Ministero;

Ritenuta che il procedimento di revisione dello statuto di Ateneo si sia concluso e che possa quindi procedersi alla emanazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle modifiche;

Decreta:

1. Emanare le modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Lecce negli articoli 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 (aggiunto), 27 (già art. 26), 29 (già art. 28), 30 (già art. 29), 31 (aggiunto), 33 (già art. 31), 34 (già art. 32), 36 (già art. 34), 37 (già art. 35), 38 (già art. 37), 39 (già art. 38), 42 (già art. 41), 43 (già art. 42), 44 (già art. 43), 45 (già art. 44), 46 (già art. 45), 47 (già art. 46), come appresso riportati ed il cui testo sostituisce il precedente:

«Art.1 *(Principi generali)*. — 1. L'Università di Lecce, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica che ha come compito primario l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica. L'Università conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati.

2. L'Università afferma la propria indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso e economico.

3. L'Università diffonde la cultura della pace e del ripudio della guerra, della giustizia sociale e del progresso civile.

4. L'Università è aperta al dialogo e al confronto con tutte le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

5. L'Università ritiene inscindibili l'attività didattica e quella di ricerca.

6. L'Università garantisce l'autonomia della ricerca sia per quanto attiene ai temi che ai metodi.

7. Ogni valutazione dell'attività di ricerca è riservata agli organismi scientifici competenti.

8. L'Università garantisce la libertà d'insegnamento dei singoli docenti, nonché l'autonomia delle strutture didattiche, fatti salvi i vincoli derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

9. La valutazione dell'attività didattica è riservata agli organismi competenti, secondo strumenti e modalità definiti dal regolamento didattico.

10. L'Università organizza i propri servizi in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio.

11. L'Università s'impegna a soddisfare le esigenze di orientamento e di formazione degli studenti e promuove la loro partecipazione alle attività universitarie.

12. L'Università valorizza il contributo degli studenti e delle loro forme associative alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture didattiche.

13. L'Università assicura la partecipazione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti alla vita dell'Ateneo.

14. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi ed all'impiego.

15. Gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti degli organi dell'Ateneo sono pubblici.

«Art. 2 *(Principi organizzatori)*. — 1. L'organizzazione dell'Università è finalizzata alla promozione e all'espletamento della ricerca e della formazione.

2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della:

a) collaborazione con altre istituzioni pubbliche ed anche con soggetti privati, attivando, ove necessario, forme associative;

b) valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo, alle singole strutture didattiche e ai Dipartimenti;

c) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e dei Dipartimenti, in relazione alla peculiarità delle diverse situazioni;

d) delegabilità delle funzioni.

3. L'Università può istituire scuole superiori di alta formazione, scuole di dottorato, centri di ricerca e di servizio e dotarsi di organismi di consulenza tecnico-amministrativa.

4. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo politico e controllo da un lato e gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dall'altro.

5. L'attività dell'Università si conforma ai principi di:

a) pubblicità degli atti e accesso ai documenti;

b) semplificazione e snellimento delle procedure;

c) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, controllo della regolarità degli atti e verifica dei risultati raggiunti, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

«Art. 3 *(Statuto)*. — 1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università garantita dall'art. 33 della Costituzione.

2. La facoltà di avanzare proposte di revisione dello statuto è riservata al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli studenti, ai singoli consigli di facoltà, didattici e di dipartimento, alla consulta del personale tecnico/amministrativo ed al comitato per le pari opportunità.

3. La revisione dello statuto è operata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i pareri del consiglio di amministrazione, del consiglio degli studenti, della consulta del personale tecnico/amministrativo e del comitato per le pari opportunità.

«Art. 4 *(Regolamenti di Ateneo)*. — 1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti dotandosi in particolare dei seguenti:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento didattico;

c) regolamento per gli studenti;

d) regolamento di tutorato;

e) regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.

2. I regolamenti di cui ai punti *a), b), c), d)* sono approvati dal senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti, il regolamento di cui al punto *c)* è approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e, per le parti di loro competenza, le facoltà e i Dipartimenti.

3. I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere modificati con le stesse modalità previste per l'approvazione.

«Art. 5 *(Regolamenti delle strutture)*. — 1. I regolamenti delle strutture dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione; entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo non sia diversamente stabilito.

3. La modifica di tali regolamenti è approvata dalle strutture competenti, a maggioranza assoluta dei componenti. Il nuovo regolamento è emanato in accordo con quanto disposto dal comma 2.

«Art. 6 *(Strutture dell'Università)*. — 1. L'Ateneo si articola in strutture di ricerca, di formazione, amministrative e di supporto all'attività didattico-scientifica.

«Art. 7 *(Strutture di ricerca e di formazione)*. — 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, l'Università si articola in facoltà, a loro volta strutturate in corsi di studio. Presso l'Università possono essere istituiti corsi di studio interfacoltà o interuniversitari. In tal caso, specifici protocolli definiscono, nel rispetto di ciascun regolamento di facoltà e di Ateneo, gli obblighi reciproci e le norme generali per la gestione e il sostegno delle attività didattiche del corso interfacoltà o interateneo. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo. L'attivazione di tali strutture è subordinata alla verifica da parte del senato accademico e del consiglio d'amministrazione della disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento anche con riferimento al personale tecnico amministrativo. Nel caso di corsi di studio previsti

presso una facoltà già esistente, l'attivazione è subordinata anche al parere favorevole della stessa facoltà o, nel caso di corsi interfacoltà, all'approvazione di apposita convenzione.

2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento dei dipartimenti sono previste dallo statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

«Art. 8 *(Facoltà)*. — 1. Il regolamento didattico d'Ateneo stabilisce le modalità di istituzione e soppressione delle facoltà e ne registra l'elenco.

Ogni facoltà elabora un proprio regolamento autonomo che disciplina, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, il suo funzionamento e quello degli organi ivi costituiti. Il regolamento è approvato ed emanato secondo le procedure dell'art. 5 dello statuto.

2. Le facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dai loro regolamenti. Questi ultimi, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli didattici stabiliscono quali funzioni debbano essere riservate ai consigli di facoltà, ferme restando quelle previste dalla normativa vigente.

3. Le facoltà hanno come compiti principali:

a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche nel quadro delle decisioni del senato accademico e dei pareri dei corsi di studio e dei Dipartimenti preventivamente individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facoltà individua, di concerto con i medesimi, i Dipartimenti che forniranno il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio;

b) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica delle attività didattiche, tenendo conto dei pareri formulati dai Consigli didattici dell'Ateneo;

c) la formulazione dei Piani di sviluppo, sentiti i pareri dei consigli didattici e dei consigli dei Dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza;

d) la richiesta dei posti di ruolo di professore e ricercatore e l'utilizzazione dei posti loro assegnati sentiti i pareri dei consigli didattici e dei consigli dei dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza;

e) la chiamata dei professori di ruolo sentiti i pareri dei consigli didattici e dei consigli dei Dipartimenti come individuati con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di competenza;

f) l'attivazione e la copertura degli insegnamenti, previa verifica della compatibilità con le risorse disponibili e con il buon funzionamento delle attività didattiche, anche al fine di un'equa ripartizione dei carichi didattici, d'intesa con i consigli didattici;

g) l'organizzazione, anche in collaborazione con altre facoltà, di attività e corsi per l'orientamento degli studenti;

h) l'organizzazione e il controllo, anche in collaborazione con altre facoltà o con altri enti, di servizi didattici che rientrino nelle proprie competenze disciplinari, quali corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di preparazione agli esami di Stato.

4. Le facoltà svolgono tutti gli altri compiti assegnati loro dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

5. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di presidenza;

c) il consiglio di facoltà;

d) i consigli didattici.

«Art. 9 *(Preside)*. — 1. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni.

Spetta, inoltre, al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative della facoltà;

b) formulare entro la fine di ogni anno accademico una relazione annuale sull'attività didattica svolta, di concerto con i presidenti dei consigli didattici;

c) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

2. Le elezioni sono indette dal decano della facoltà o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del preside in modo che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della cessazione del mandato. Nel caso di cessazione anticipa del mandato del preside le elezioni dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla cessazione.

Il preside è eletto a scrutinio segreto, tra i professori a tempo pieno di prima fascia della facoltà, dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. L'elezione di ballottaggio è valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità, il ballottaggio sarà ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avrà riportato la maggioranza richiesta.

Per quanto non previsto si applicano le norme previste nel regolamento generale di Ateneo sulle elezioni.

3. Il preside è nominato dal rettore, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di preside è incompatibile con quelle di rettore, di presidente di consiglio didattico, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio d'amministrazione.

4. Il preside nomina tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.

5. Il preside può delegare sue specifiche funzioni ai presidenti dei corsi di studio.

6. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facoltà.

Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e indice immediatamente le elezioni per la nomina del preside che dovranno svolgersi entro i successivi sessanta giorni.

«Art. 10 *(Consiglio di presidenza)*. — 1. In ogni facoltà è costituito un consiglio di presidenza con compiti di istruzione e di coordinamento delle relative attività. Può esercitare, a titolo di delega, specifiche funzioni del consiglio di facoltà, escluse quelle di cui al precedente art. 8, comma 3 *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*. La sua composizione, il suo funzionamento e i suoi compiti, sono definiti dal regolamento della facoltà.

«Art. 11 *(Consiglio di facoltà)*. — 1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo di prima fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia, da tutti i ricercatori in servizio presso la stessa facoltà, da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni corso di studio della facoltà in misura pari al 20% delle componenti dei docenti e ricercatori.

I rappresentanti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Le modalità di elezioni delle rappresentanze studentesche sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.

2. Le chiamate dei professori di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dai membri del consiglio di facoltà appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.

«Art. 12 *(Consigli didattici)*. — 1. I consigli didattici costituiti nell'ambito della facoltà comprendono corsi di laurea e di laurea specialistica attivati presso la facoltà e appartenenti alla medesima classe. Dei consigli didattici fanno parte i professori ed i ricercatori che abbiano optato di far parte di quel consiglio e che svolgono attività didattica nei corsi di laurea che fanno capo a ciascun consiglio didattico, nonché una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di laurea pari al 20% dei docenti e ricercatori di ruolo. Le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

2. Ogni consiglio didattico si da un regolamento autonomo che ne ordina il funzionamento; tale regolamento fa parte del regolamento della facoltà.

3. Il senato accademico, su proposta motivata della facoltà, può deliberare la costituzione di consigli didattici distinti all'interno della medesima classe o anche composti da corsi di laurea appartenenti a classi diverse.

4. Sono compiti del consiglio didattico:

a) coordinare le attività di insegnamento e di tutorato;

b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti iscritti;

c) proporre al consiglio di facoltà l'attivazione o la disattivazione degli insegnamenti previsti dal regolamento didattico d'Ateneo;

d) formulare proposte, relativamente ai settori disciplinari di sua competenza, per l'attribuzione dei carichi didattici, degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti; per la definizione dei compiti didattici dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti d'afferenza in merito agli impegni di ricerca; per l'espletamento di altre attività didattiche;

e) formulare al consiglio di facoltà proposte e pareri in merito al regolamento e ai piani di sviluppo della facoltà.

5. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal collegio composto dai membri del consiglio di corso di studio appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.

6. Ogni consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo incardinati nel corso di studio, un presidente, secondo le modalità del regolamento generale di Ateneo. Il presidente dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e sovrintende alle attività del corso di studio.

8. Il presidente nomina tra i professori di ruolo un vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.

9. Il consiglio può nominare, al suo interno, una commissione didattica, con i compiti e le modalità stabiliti dal regolamento del corso di studio.

«Art. 13 *(Classi di corsi di studio)*. — 1. Le classi di corsi di studio costituiscono raggruppamenti di corsi di studio e sono disciplinate dai decreti ministeriali, che ne determinano le denominazioni, nonché gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

2. Le classi di corso di studio possono essere attivate anche in più facoltà, su proposta di una o più facoltà ovvero del senato accademico, purché al loro interno sia attivato almeno un corso di studio.

3. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce le norme che presiedono al funzionamento del corso di studio e dei consigli didattici.

«Art. 14 *(Commissioni didattiche paritetiche)*. — 1. Presso ogni facoltà e consiglio didattico sono istituite commissioni didattiche, composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti, che hanno il compito di esaminare i problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche e di esprimere pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e agli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche.

2. Tra i componenti della commissione didattica paritetica è eletto il coordinatore.

«Art. 16 *(Ammissione ai corsi)*. — 1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi della formazione culturale e professionale. A tal fine il senato accademico detta, in conformità a quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio.

2. Per l'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo il senato accademico, sentiti le facoltà, i corsi di studio, il consiglio degli studenti, ed in conformità alle norme di legge in vigore, può stabilire con delibera motivata, approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il numero massimo di iscrizioni per i singoli corsi di studio.

3. Il senato accademico assume ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati, al fine di garantire un più equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.

«Art. 17 *(Dipartimenti)*. — 1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori di ricerca omogenei per finalità o per metodi. Svolgono, inoltre, attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni.

2. All'interno dei dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle ricerche del dipartimento e delle esigenze degli altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività in relazione alle caratteristiche dei singoli settori di ricerca.

3. I dipartimenti sono responsabili diretti delle attività relative ai dottorati di ricerca.

4. I dipartimenti hanno autonomia amministrativa e finanziaria, entro i limiti previsti dai regolamenti d'Ateneo.

5. I dipartimenti sono costituiti dai docenti e dai ricercatori di ruolo che vi afferiscono; fa parte degli stessi il personale tecnico-amministrativo a ciascuno di essi assegnato. Le modalità per l'esercizio e la valutazione dell'opzione di afferenza sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il mancato esercizio del diritto d'opzione comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del senato accademico. I mutamenti di afferenza vanno motivati con documentate esigenze di ricerca.

6. Partecipano alle attività di ricerca del dipartimento, con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti dei singoli dipartimenti, i professori supplenti, che non facciano parte di altro dipartimento dell'Università, nonché i professori a contratto, gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione ed i titolari di borse di studio.

7. Per la costituzione e l'esistenza di un dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno sedici tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce, dei quali almeno nove professori e non meno di tre di prima fascia.

8. Ogni dipartimento si dà un regolamento che ne ordina il proprio funzionamento e quello degli organi ivi costituiti. Il regolamento è approvato ed emanato secondo le procedure dell'art. 5 dello statuto.

9. I dipartimenti:

a) collaborano all'attività didattica delle facoltà e dei corsi di studio, mettendo a disposizione le proprie risorse;

b) avanzano alle facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo, richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;

c) formulano un parere articolato sui docenti e ricercatori che manifestano l'intenzione di afferire al dipartimento;

d) esprimono pareri sull'assegnazione degli incarichi di insegnamento a propri membri;

e) presentano richieste di personale, di strutture di ricerca e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione;

f) svolgono ogni altra funzione attinente all'organizzazione della ricerca che non sia riservata ad altri organi o strutture dai regolamenti d'Ateneo.

10. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni secondo le modalità dei rispettivi regolamenti.

«Art. 18 *(Organi del dipartimento)*. — 1. Sono organi del Dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento è l'organo che programma e gestisce le attività del dipartimento ed è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento;

b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 15% dei componenti di cui alla lettera *a)* salvo diversa determinazione del regolamento di dipartimento;

c) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti stabilita dal regolamento di dipartimento;

d) dal segretario amministrativo.

3. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2 sono normate dal regolamento generale di Ateneo.

Il regolamento di dipartimento stabilisce i termini e le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alla lettera *c)* del precedente comma.

4. Il consiglio può delegare specifici poteri alla giunta secondo le modalità previste dal regolamento del dipartimento.

5. Il direttore del dipartimento è eletto dai componenti il consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al dipartimento stesso ed è nominato dal rettore. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Le modalità per l'elezione del direttore sono definite dal regolamento del dipartimento.

7. Il direttore:

a) ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione;

b) convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) con la collaborazione della giunta, promuove le attività del dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del dipartimento;

d) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del dipartimento o dai regolamenti d'Ateneo.

8. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito, a tempo determinato, dal direttore amministrativo su proposta del direttore del dipartimento, sentito il parere del consiglio del dipartimento, al personale in possesso dei requisiti richiesti.

Al segretario amministrativo competono, sulla base delle direttive degli organi del dipartimento, funzioni di:

a) collaborazione con il direttore del dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari;

b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;

c) coordinamento delle attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;

d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante.

9. Ai fin dell'individuazione delle responsabilità del segretario amministrativo, allo stesso si estendono, ove applicabili, le norme contenute nell'art. 38 del presente statuto.

10. Il direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

11. La giunta è composta dal direttore, da due professori di prima fascia, da due di seconda fascia, da due ricercatori e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal segretario amministrativo, con voto consultivo. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le modalità dell'elezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento del dipartimento, che può prevedere anche una diversa composizione della giunta, nel rispetto delle proporzioni.

12. Il consiglio di dipartimento delibera in merito all'utilizzazione dei fondi relativi ai contributi studenteschi e destinati al miglioramento dei servizi per la didattica su indicazione delle commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati.

«Art. 19 *(Centri dell'Università)*. — 1. Per attività di ricerca e di servizio su temi specifici il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può istituire, su proposta dei dipartimenti interessati e con il parere del collegio dei direttori di dipartimento, centri di ricerca o di servizio interdipartimentali o di Ateneo finalizzati all'attività organizzativa, informativa, didattica e tecnico-scientifica dell'Università nonché Centri di ricerca e formazione post-laurea finalizzati a svolgere attività di ricerca e formazione per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

2. Per i centri di ricerca interdipartimentali finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgono più dipartimenti dell'Università il personale, i locali e le risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività devono essere messi a disposizione esclusivamente dai Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione e vengono gestiti da uno di essi.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può assegnare ai centri di cui al comma 1 del presente articolo risorse finanziarie, logistiche e di personale.

4. Le modalità per l'istituzione, organizzazione e il funzionamento dei centri sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 20 — *(Organi d'Ateneo).* — 1. Gli organi di governo dell'Università sono il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

2. Sono altresì organi d'Ateneo il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei direttori di dipartimento, il collegio dei presidenti dei consigli didattici, il consiglio degli studenti, il comitato per lo sport universitario, il difensore civico, la consulta del personale tecnico-amministrativo, il comitato per le pari opportunità.

Art. 21 *(Il rettore).* — 1. Il rettore rappresenta l'Università ed è garante della libertà di ricerca e di insegnamento.

2. Il rettore è il rappresentante legale dell'Università e delle strutture di ricerca e di formazione di cui all'art. 6 dello statuto.

3. Il rettore, in particolare:

a) emana lo statuto ed i regolamenti e ne assicura l'inserimento nella raccolta ufficiale;

b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio d'amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere;

c) entro il mese successivo al suo insediamento propone il piano di indirizzo e il piano di sviluppo dell'Università;

d) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Università;

e) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca le relazioni previste dalle leggi;

f) nomina, all'esito delle rispettive consultazioni elettorali, i presidi di facoltà, i direttori dei dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo;

g) stipula, per conto dell'Università, i contratti e le convenzioni di competenza;

h) vigila su tutte le strutture ed i servizi dell'Università e garantisce l'individuazione delle responsabilità;

i) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore dell'Università;

l) in caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento. È comunque esclusa la decretazione d'urgenza sostitutiva di pareri obbligatori dei due organi di cui sopra. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono, su singoli argomenti, delegare il rettore a provvedere con proprio decreto;

m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

4. Il rettore nomina il prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo prima fascia a tempo pieno. Il prorettore vicario è membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, e sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o di assenza.

5. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare con decreto prorettori scelti tra professori di ruolo a tempo pieno dell'Università per compiti precisati nel decreto di nomina.

6. I prorettori rispondono direttamente al rettore che assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

7. Il rettore può nominare con apposito decreto suoi delegati per l'esercizio di specifiche funzioni.

8. Il rettore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o tra professori di ruolo di prima fascia che, in caso di elezione optino per il tempo pieno. È nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dura in carica quattro anni anche in caso di anticipata cessazione del rettore precedente ed e immediatamente rieleggibile una sola volta.

L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai ricercatori;

c) ad un numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo pari al 20% determinato sul numero del personale di cui alle lettere *a)* e *b)*. Le modalità di elezione di tali rappresentanti sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal senato accademico;

d) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio d'amministrazione e nei consigli di facoltà, nel consiglio degli studenti, nel comitato per le pari opportunità e nel comitato per lo sport.

9. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano, o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica, in maniera che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione avrà luogo tra il quarantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni dovranno tenersi entro il centoventesimo giorno dalla cessazione. Possono essere eletti, su presentazione di candidatura, solo professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o professori di ruolo di prima fascia che, in caso di elezione, si impegnino ad adottare il tempo pieno.

10. Il rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che devono rappresentare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In

caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il ballottaggio sarà ripetuto fino a quando uno dei due candidati non avrà riportato la maggioranza. Ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.

11. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni saranno esercitate, sino alla nuova nomina del Rettore, dal prorettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del prorettore vicario, dal docente decano di prima fascia.

Art. 22 *(Senato accademico).* — 1. Il senato accademico è il massimo organo dell'Università. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e dei dipartimenti.

Compongono il senato accademico:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento ed il coordinatore del collegio dei presidenti dei consigli didattici;

e) numero dodici docenti eletti in collegio unico tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori dell'Ateneo;

f) un numero di quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

g) un numero di sette rappresentanti degli studenti.

Alle riunioni partecipa il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il mandato delle componenti elettive dura quattro anni, eccezion fatta per quello della rappresentanza studentesca, che dura due anni.

In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

2. Il senato accademico:

a) elabora, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e dei dipartimenti, ed approva i piani di sviluppo e il piano di indirizzo dell'Università proposto dal rettore; l'approvazione del piano di indirizzo avverrà entro due mesi dall'insediamento del senato accademico;

b) predispone, sulla base del piano di indirizzo e piano di sviluppo, il programma annuale per l'attività didattica e scientifica, e lo approva entro il 30 luglio di ogni anno, o comunque non oltre un mese dall'approvazione del piano di indirizzo e piano di sviluppo;

c) determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione di interesse generale per l'Ateneo;

d) può elaborare autonomamente relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

e) approva, sentito il consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo dell'Università ed esprime parere sul regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità;

f) attribuisce l'incarico di direttore amministrativo secondo quanto previsto dal successivo art. 36;

g) indica i criteri per l'aggiornamento triennale della pianta organica;

h) determina i criteri generali per la richiesta dei posti di professore e di ricercatore e ne delibera l'assegnazione alle facoltà;

i) definisce i criteri generali di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie;

l) esprime parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

m) formula proposte vincolanti per la ripartizione fra i dipartimenti dei fondi destinati alla ricerca nel bilancio dell'Università;

n) approva su proposta del consiglio di amministrazione, acquisito il parere del consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti;

o) promuove specifiche iniziative tese a garantire un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domande di iscrizione all'Università.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

4. Il senato accademico, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso senato.

5. Le modalità di funzionamento del senato accademico sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 23 *(Consiglio di amministrazione).* — 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione e di indirizzo relativamente alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, tenuto conto delle indicazioni del senato accademico.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Compongono il consiglio d'amministrazione:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario;

d) sei tra professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) un numero di quattro rappresentanti degli studenti;

g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

h) rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre, nominati dal rettore su designazione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che si impegnino con apposita convenzione triennale a contribuire al bilancio. Ogni soggetto o gruppo di soggetti che contribuisca al bilancio dell'Università con almeno il 3% delle entrate accertate nell'ultimo conto consuntivo approvato, può nominare un solo rappresentante.

Alle riunioni partecipa, a titolo consultivo, il responsabile dell'area contabile.

Le modalità di elezione dei componenti di cui alle lettere *d)*, e), *f)* sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo; in caso di decadenza o di dimissioni subentra il primo dei non eletti.

Il mandato dei componenti eletti:

a) dura due anni per i rappresentanti degli studenti;

b) è incompatibile con le cariche di componente del senato accademico, di direttore di dipartimento e di responsabile di centro.

I rappresentanti del consiglio di amministrazione sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone, in conformità ai criteri formulati dal Piano di indirizzo approvato dal senato accademico, il piano di utilizzazione delle risorse e di sviluppo edilizio dell'Università approvandone i relativi interventi attuativi;

b) esprime parere sul programma annuale per l'attività didattica e scientifica, predisposto dal senato accademico, per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

c) approva, sentito il senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo;

d) approva, con il parere del senato accademico, il bilancio preventivo ed il conto consultivo predisposti dalla commissione bilancio;

e) delibera, tenuto conto dei criteri fissati dal senato accademico la ripartizione delle risorse finanzi arie;

f) delibera, su parere vincolante del senato accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;

g) procede, in base ai criteri indicati dal senato accademico all'aggiornamento triennale della pianta organica ed alla relativa copertura finanziaria.

h) formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli studenti;

i) delibera l'assegnazione dell'indennità di carica al rettore, al prorettore vicario, ai presidi, ai direttori di dipartimento, ai presidenti dei consigli didattici, al direttore del centro linguistico di Ateneo e ne determina i relativi importi.

Con proprio regolamento, sentito il senato accademico, identifica gli altri incarichi cui assegnare una indennità di funzione e ne determina i relativi importi;

l) esercita ogni altra funzione di gestione finanziaria e patrimoniale prevista dalla legge e non riservata ad altri organi dal presente statuto.

3. Il rettore convoca il consiglio di amministrazione in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.

4. Il consiglio d'amministrazione, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso consiglio.

5. Le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione sono stabilite da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 25 *(Collegio dei direttori di dipartimento).* — 1. Il collegio dei direttori di dipartimento è composto da tutti i direttori dei dipartimenti dell'Ateneo. Fra i componenti del collegio è eletto a maggioranza assoluta il coordinatore che dura in carica quattro anni.

2. Il collegio dei direttori di dipartimento:

a) esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei dipartimenti;

b) promuove il coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca;

c) garantisce l'uniforme applicazione, all'interno dei dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.

3. Il collegio dei direttori di dipartimento è convocato dal coordinatore ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei direttori di dipartimento sono stabilite da un apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

Art. 26 *(Collegio dei presidenti dei consigli didattici).* — 1. Il collegio dei presidenti dei consigli didattici è composto da tutti i presidenti dei consigli didattici dell'Ateneo. Fra i componenti del collegio è eletto a maggioranza assoluta il coordinatore che dura in carica quattro anni.

2. Il collegio dei presidenti dei consigli didattici:

a) esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei corsi di studio;

b) promuove il coordinamento delle attività e dei servizi per la didattica comuni dei consigli didattici.

3. Il collegio dei presidenti dei consigli didattici è convocato dal coordinatore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei presidenti dei consigli didattici sono stabilite da un apposito regolamento, approvato dal senato accademico.

Art. 27 *(Consiglio degli studenti).* — 1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Università. Per ciascun consiglio didattico, gli studenti iscritti ai corsi di studio in esso ricompresi, eleggono un proprio rappresentante nel consiglio degli studenti.

Con regolamento approvato dal senato accademico, si individuano i consigli didattici nei quali, in ragione del numero di studenti iscritti ai corsi di studio in essi ricompresi, sono eletti due o più rappresentanti nel consiglio degli studenti.

2. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni; elegge il presidente al proprio interno e può eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

3. Il consiglio degli studenti può utilizzare simboli dell'Università, nelle forme concordate con il rettore. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il consiglio degli studenti potrà disporre di una unità di personale dell'area amministrativa alle dipendenze del direttore amministrativo e di una sede attrezzata.

4. Per ogni anno finanziario al consiglio degli studenti è attribuita la facoltà di vincolare a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell'Ateneo un fondo pari al 2% delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente. Il consiglio di amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle strutture preposte all'erogazione del servizio che il consiglio degli studenti intende promuovere. È fatto comunque salvo il diritto delle strutture di rifiutare, con specifiche motivazioni, l'accredito delle risorse di cui sopra.

È istituito nel bilancio dell'Università un fondo pari al 10% dello stanziamento di cui sopra, per l'organizzazione delle attività del consiglio degli studenti. Le modalità di spesa saranno previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il consiglio degli studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:

a) piano di indirizzo e piani di sviluppo:,

b) bilancio di previsione e conto consuntivo;

c) determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

d) interventi di attuazione del diritto allo studio;

e) regolamento didattico.

6. I pareri di cui al precedente comma si considerano non acquisiti se non espressi entro quindici giorni dalla ricezione del testo delle proposte e se il consiglio degli studenti, entro lo stesso termine, non ha chiesto chiarimenti sulle proposte stesse. In tal caso è in facoltà dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Se invece i chiarimenti sono chiesti nel suddetto termine di quindici giorni, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte del consiglio degli studenti, delle notizie e dei documenti richiesti. Il termine di cui sopra è ridotto a cinque giorni, nel caso in cui il rettore, motivatamente, ravvisi l'urgenza. Il consiglio degli studenti può anche avanzare specifiche proposte agli organi competenti.

7. Il consiglio degli studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre università.

Art. 29 *(Difensore civico).* — 1. Il difensore civico ha il compito di assistere e consigliare gli studenti e qualsiasi utente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da disfunzioni, carenze o ritardi imputabili ad atti o comportamenti ritenuti illegittimi, anche omissivi, di organi e uffici o singoli appartenenti all'Università. Il difensore civico interviene presso gli organi o le strutture dell'Ateneo per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni o d'ufficio o su istanza presentata da singoli o associazioni. Le modalità di esercizio delle funzioni del difensore civico possono essere disciplinate da apposite norme del regolamento generale di Ateneo.

3. Il difensore civico è eletto dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del rettore di concerto con il presidente del consiglio degli studenti, entro una rosa di tre candidati esterni all'Università, i quali diano garanzia di imparzialità, indipendenza di giudizio e competenza giuridico-amministrativa il regolamento generale di Ateneo può stabilire eventuali condizioni di ineleggibilità.

4. Il difensore civico è nominato dal rettore, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Il suo mandato può essere revocato dal senato accademico, a maggioranza assoluta, su proposta del rettore di concerto con il presidente del consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

5. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il difensore civico, fornendogli tutti i documenti e le informazioni che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti. I rapporti fra il difensore civico, gli organi, gli uffici e i singoli dipendenti dell'Università saranno improntati al principio della leale collaborazione, finalizzata alla rimozione delle cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi. Gli organi statutariamente preposti, ove non intendano prendere i provvedimenti conseguenti alle valutazioni del difensore civico, dovranno, comunque, darne adeguata e pubblica motivazione.

6. Il difensore civico non ha potere disciplinare. È comunque tenuto ad informare il rettore ed il direttore amministrativo su tutte le questioni che possano avere una rilevanza disciplinare, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

7. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

8. Il difensore civico rende pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta, corredata da eventuali segnalazioni e proposte.

Art. 30 *(Consulta del personale tecnico-amministrativo)*. — 1. La consulta del personale tecnico-amministrativo ha autonoma facoltà di esprimere pareri sulla qualità della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi, sulle modifiche dello statuto, e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi. I pareri della Consulta sugli specifici argomenti saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi d'Ateneo.

2. La consulta del personale tecnico-amministrativo esprime pareri entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta sui temi previsti dall'art. 35 e sulle modifiche di statuto.

3. La Consulta è composta da nove rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico ed amministrativo, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo; è presieduta da un coordinatore eletto, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti della consulta. La consulta resta in carica quattro anni. Il coordinatore ed i membri della consulta sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 31 *(Comitato per le pari opportunità)*. — 1. Il comitato per le pari opportunità è istituito per dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parità di trattamento dei dipendenti e degli studenti dell'Ateneo.

2. Il comitato ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra generi o altri fattori di discriminazione, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nel diritto allo studio, nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il comitato suggerisce altresì le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti.

3. I criteri di composizione del comitato, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 33 *(Funzionamento degli organi collegiali)*. — 1. Per tutti gli organi collegiali, ai fini della determinazione del *quorum* strutturale per la validità della seduta, non si tiene conto degli assenti giustificati nel computo del numero legale. Il numero dei presenti non può comunque essere inferiore ad un terzo arrotondato per eccesso, del numero degli aventi diritto.

2. Gli assenti non giustificati concorrono alla determinazione del *quorum* strutturale.

3. I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.

4. Le deliberazioni, salvo i casi in cui è richiesta una diversa maggioranza, sono assunte a maggioranza dei votanti.

Art. 34 *(Centri autonomi di gestione)*. — 1. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è prerogativa dei dipartimenti. Essa può essere estesa, per periodi di tempo determinati, ai centri di cui al precedente art. 19 con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

2. Una parziale autonomia con limitazioni ad oggetti o importi determinati, per determinati periodi di tempo, può essere riconosciuta a facoltà e a corsi di studio, con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

3. Tale autonomia è revocabile con delibera del consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico ed anche su proposta di quest'ultimo organo.

4. Nel rispetto del principio di unitarietà del bilancio, i singoli bilanci autonomi fanno parte del consolidato del bilancio generale.

Art. 36 *(Direttore amministrativo)*. — 1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, e con possibilità di rinnovo, dal senato accademico, su proposta del rettore, a un dirigente in servizio presso l'Università.

2. In casi particolari, convenientemente motivati, l'incarico di direttore amministrativo può essere affi-

dato a dirigenti di alta e documentata qualificazione professionale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche mediante contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima.

3. Il direttore amministrativo:

a) cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi così come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo;

b) è responsabile del personale tecnico-amministrativo ed amministra le risorse finanziane e strumentali degli uffici e servizi dell'Ateneo;

c) esplica una generale attività di indirizzo nei confronti del personale tecnico-amministrativo dell'Università ed esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

d) conferisce ai dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai CCNL l'incarico di gestire e coordinare le strutture. L'incarico è soggetto a valutazione periodica dei risultati raggiunti;

e) emana gli atti relativi all'attività di organizzazione e gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

f) provvede in ordine alle controversie correlate ad atti di gestione nominando, ove possibile, procuratori e difensori scelti tra il personale in servizio presso l'ufficio legale dell'Ateneo;

g) nomina i responsabili dei procedimenti.

Art. 37 *(Funzioni dei dirigenti)*. — 1. I dirigenti:

a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e acquisizione delle entrate;

b) svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal direttore amministrativo;

c) dirigono, coordinano e controllano, verificandone periodicamente la loro produttività, l'attività delle strutture e servizi che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene con concorso per esami.

3. Limitatamente ai posti previsti dalla pianta organica possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini dallo stesso individuati, su proposta del direttore amministrativo, incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale, in possesso del diploma di laurea, dipendente dell'Ateneo e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle posizioni organizzative da ricoprire e dei seguenti principi:

a) alta qualificazione documentabile nei termini compiuti, formazione e documenti prodotti;

b) specifica esperienza professionale maturata nell'amministrazione o nell'ente di appartenenza.

Art. 38 *(Responsabilità dirigenziale)*. — 1. I dirigenti rispondono al direttore amministrativo, e questo ultimo al rettore ed al senato accademico, dell'efficiente svolgimento dei compiti cui sono preposti, in particolare della organizzazione generale delle risorse disponibili, della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati e dell'attuazione del programma di attività.

2. Nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti per il personale dirigente, il senato accademico, può con atto motivato disporre anticipatamente la revoca dell'incarico al direttore amministrativo. Nel caso dei dirigenti di cui all'art. 37, comma 4, la revoca, nel rispetto delle norme sopra indicate, è disposta, su proposta del direttore amministrativo, dal consiglio di amministrazione.

3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di attività non può essere imputabile al direttore amministrativo e/o agli altri dirigenti qualora:

a) gli stessi, durante la predisposizione del programma, abbiano preventivamente segnalato agli organi competenti l'inadeguatezza delle risorse disponibili;

b) fatti oggettivi ed imprevedibili siano intervenuti successivamente alla formulazione del programma e siano stati tempestivamente segnalati.

Art. 39 *(Nucleo di valutazione)*. — 1. È istituito presso l'Università, il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di valutare le attività didattiche e dì ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo si compone di sette membri nominati dal senato accademico di cui almeno due scelti, anche in ambito non accademico, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione. La nomina avviene su proposta del rettore che individua sei membri, scelti secondo criteri di professionalità e competenza, e su proposta del consiglio degli studenti che indica il membro da designarsi in rappresentanza degli studenti.

3. Il nucleo opera secondo i criteri proposti, dallo stesso nucleo, ed approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

4. Per le finalità di valutazione e di controllo strategico, l'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la facoltà di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati, nei limita stabiliti dalle leggi e dallo statuto, da apposito regolamento.

Art. 42 *(Centro linguistico di Ateneo)*. — 1. Il centro linguistico di Ateneo è la struttura dell'Università deputata a svolgere attività di formazione linguistica ed attività di elaborazione e produzione di materiali linguistici per l'apprendimento, fruibile da tutte le facoltà dell'Ateneo, nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere. Il CLA offre anche ad utenti esterni la possibilità di formazione nelle lingue straniere, e nella lingua italiana come lingua straniera di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate.

2. Il centro linguistico di Ateneo è dotato di autonomia amministrativa e finanziaria entro i limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

3. Gli organi di gestione e le norme di funzionamento del centro linguistico di Ateneo sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e di funzionamento del centro da approvare con la procedura di cui all'art. 5 dello statuto.

4. Il direttore dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 43 *(Criteri generali)*. — 1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

3. I rapporti con enti esterni sono regolati da apposite convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa approvate dal senato accademico, sentito il parere del consiglio di amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.

4. La partecipazione di cui al comma 2 deve conformarsi alle seguenti regole:

a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta;

b) disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione al concorso dell'Ateneo, ed al ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

Art. 44 *(Accordi con amministrazioni pubbliche)*. — 1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di comuni attività istituzionali.

2. Gli accordi di cui al comma precedente sono deliberati dal senato accademico sentito il parere del consiglio di amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.

3. L'Università può stipulare apposita convenzione con la regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.

Art. 45 *(Partecipazione ad organismi)*. — 1. L'Università promuove e partecipa a società di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Tale partecipazione, in conformità ai principi generali di cui all'art. 43, comma 4, è deliberata dal senato accademico, sentito il parere vincolante del consiglio di amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.

2. Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo.

Art. 46 *(Norme finali)*. — 1. L'inizio dell'anno accademico dell'Università è quello fissato per legge.

2. I regolamenti dei consigli didattici possono prevedere, per i singoli anni di corso, l'inizio dell'attività didattica in data precedente a quella dell'inizio dell'anno accademico.

3. Tutti i regolamenti di Ateneo di cui all'art. 4 ed i regolamenti degli organi, delle strutture e di ogni altro organismo previsto dallo statuto sono inseriti nella raccolta ufficiale.

4. Per l'espletamento degli incarichi affidati da questa amministrazione al proprio personale docente e tecnico-amministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale e tenuto a svolgere istituzionalmente, è riconosciuta la legittimità dei compensi, precisati con appositi provvedimenti del consiglio di amministrazione, tenuto conto della durata, della complessità e delle responsabilità connesse allo svolgimento dei singoli incarichi.

5. Il tempo pieno è compatibile:

con l'assunzione di incarichi retribuiti, non occasionali, conferiti da enti pubblici e privati e con la partecipazione agli organi collegiali e di governo dei suddetti enti, previa autorizzazione del senato accademico, su parere conforme delle facoltà e del dipartimento di appartenenza;

con l'assunzione di incarichi retribuiti, occasionali, conferiti da enti pubblici o privati e con la partecipa-

zione straordinaria agli organi collegiali e di governo degli stessi enti, previa autorizzazione dei presidi delle facoltà di appartenenza e, a questi ultimi, del rettore.

Art. 47 *(Norme transitorie ed interpretative).*

a) La dizione ricercatore comprende sia i ricercatori confermati e non confermati e sia gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

b) La dizione personale tecnico-amministrativo in relazione alla determinazione dell'elettorato attivo è riferita al personale a tempo indeterminato e comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato ed il personale dirigente a tempo indeterminato.

c) Con la dizione borsisti si intendono i titolari di borse di studio previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398.

d) La durata degli organi e delle cariche accademiche in corso è quella stabilita dalle precedenti norme statutarie. I mandati elettivi in corso sono computati ai fini della non rieleggibilità.

e) I coordinatori dei collegi di cui agli articoli 25 e 26 sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

f) Il numero dei rappresentanti individuato percentualmente agli articoli 11, comma 1; 12, comma 1; 18, comma 2, lettera *b)*; 21, comma 8, lettera *c)*; è arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.

g) Le nuove composizioni degli organi collegiali divengono attuative dalle prossime consultazioni elettorali di ciascuna categoria di riferimento. È fatto salvo il diritto dei ricercatori non confermati a partecipare alle riunioni del consiglio di facoltà dall'entrata in vigore del testo dello statuto revisionato.

h) Sino all'emanazione delle norme del regolamento didattico di Ateneo, che disciplinano i consigli didattici, con la dicitura consigli didattici si intendono i consigli di corso di studio.

2. A seguito delle modifiche di cui al precedente comma 1, sono rinumerati gli articoli 28 (già art. 27), 32 (già art. 30), 35 (già art. 33), 40 (già art. 39), 41 (già art. 40). Gli articoli 15 e 24 conservano invece la originaria numerazione.

3. Il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce è riportato nell'allegato *A* che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto (allegato *A).*

4. Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lecce, 19 febbraio 2004

Il rettore: LIMONE

04A01948

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), **coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 46** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 10), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. *Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entità dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.*

2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamen-

tari di riferimento nonché, relativamente ai bollettini-dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, *le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.*

3-bis. *A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, non-

ché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

— La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul volontariato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1991.

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987:

«Art. 28 *(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)*. — 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'art. 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.».

— La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000.

Art. 2.

Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni

1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:

a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;

c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;

e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;

m) i prodotti editoriali pornografici.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292:

«Art. 74 *(Disposizioni relative a particolari settori)*. — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) - b) (omissis);

c) per il commercio di giornali quotidiani di periodici; di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi; dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c)* si applica anche se i giornali quotidiani i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

(Omissis).».

Art. 3.

Modalità di corresponsione dei rimborsi

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo.

1-bis. *Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.*

Art. 3-*bis.*

Qualità del servizio postale agevolato

1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della società Poste italiane S.p.a, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualità del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1987:

«Art. 29 *(Commissione paritetica).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.

3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) l'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

— La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998.

— Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A02081

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003) **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Riorganizzazione dei tribunali delle acque

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in

materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;

2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in € 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in € 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in € 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di € 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:

«139-*bis*. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».

1-bis. *Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi.*

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c)*, è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.*

2-bis. *Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera* d)*, è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004.*

Riferimenti normativi:

— Il testo unico del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, reca: «Disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.».

— Si riporta il testo dell'art. 138 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:

1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Torino e Genova;

2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Milano e Brescia;

3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Venezia e Trieste;

4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Bologna e Firenze;

5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Roma, Aquila ed Ancona;

6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Palermo, Catania e Messina;

8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di appello di Cagliari.

Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.».

— Si riporta il testo dell'art. 139 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art.139. È istituito in Roma, con sede nel palazzo di giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado secondo corrispondente a quello di procuratore generale della Corte suprema di cassazione;

b) quattro consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere *b)* e *c)*.

I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; *gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.*

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704 (Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1. — *L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in € 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in € 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in € 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.*

Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di € 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.

L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.».

Art. 1-*bis*.

Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, nonché dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Magistrati). — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo):

«Art. 13. — 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1 (Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia):

«Art. 5. — 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004.

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.».

Art. 2.

Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

1-*bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«*Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio).* — La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

— Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 245. — 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre *sette anni* dalla data di efficacia del presente decreto.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

«Art. 132 *(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, *i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi*, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati *relativi al traffico telefonico* sono conservati dal fornitore per ulteriori *ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti* di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del *giudice su istanza del pubblico ministero o* del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale, *ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera* f)*, per il traffico entrante.*

4. *Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.*

5. *Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:*

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato *b)*;

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità *di trattamento dei* dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, *l'utilizzazione dei dati sia consentita* solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. *(Comma soppresso).*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 407 del codice di procedura penale:

«2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli art. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-*bis)* dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 17 *(Trattamento che presenta rischi specifici)*. — 1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi sanciti dal presente codice, nell'àmbito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. *Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 181 *(Altre disposizioni transitorie)*. — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera *a)*, e 4, lettera *a)*, è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'art. 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato *C)*, è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera *a)*, possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

"6-bis. *Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171."».*

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica):

«2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti:

a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;

b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;

c) il numero dell'abbonato chiamato;

d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione;

e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi;

f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio;

g) altre informazioni concernenti i pagamenti.».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di € 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 6-*bis.*

Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato

1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B *allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.*

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A *allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.*

*3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-*bis, *del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella* B *allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della*

Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A *allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte.*

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C *allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350».*

Riferimenti normativi:

— La tabella *B*, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1991, n. 58.

— La tabella *A*, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1982, n. 117.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1993, n. 268, e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10):

«8-*bis.* È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità.».

— La tabella *B*, allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1962, n. 1.

— La tabella *A*, allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1979, n. 99.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— La tabella *C*, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299.

Art. 7.

Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04G02083

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003)**, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 12)**, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2004 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Benefici in favore dell'emittenza locale

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

Art. 2.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

Art. 2-*bis.*

Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

1. *All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni*, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

*1-*bis. *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere.*

Art. 4.

Validità attestazioni SOA

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

Art. 5.

Codice della strada

1. All'articolo 162, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Art. 6.

Edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 6-*bis.*

Rideterminazione di valori di acquisto

1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2003» e le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004».

Art. 7.

Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».

Art. 8.

Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al *30 aprile 2005*. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

Art. 10.

Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quinquies*, è differita al 31 marzo 2004. *Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.*

Art. 10-*bis*.

Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico

1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

Art. 11-*bis*.

Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56

1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2005».

Art. 12.

Servizio civile

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Art. 13.

Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, *e successive modificazioni*, le parole: «*entro otto mesi*» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 13-*bis*.

Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia

1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 14.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, *di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 15.

Acque potabili trattate

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Art. 16.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, *1-bis*, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Art. 17.

Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella *A* del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-*bis*. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 18.

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Art. 19.

Funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 20.

Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del *testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al* decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente *comma* entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 20-*bis*.

Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali

1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:*

a) *il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*

b) *è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente*

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Concessioni autostradali

1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.*

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere *e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.*

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.

Art. 22.

Gestione dei servizi di trasporto ferroviario

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

Art. 23.

Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale *è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005*; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a *euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005* derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

*3-*bis. *Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis, *del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.*

Art. 23-*bis.*

Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) *agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;*

b) *agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;*

c) *alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera* b), *della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2004.*

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-*ter.*

Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) *ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;*

b) *ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione».*

*2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-*bis *del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.*

Art. 23-*quater.*

Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia

1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166.

Art. 23-*quinquies.*

Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro

1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

Art. 23-*sexies.*

Regolamento interno delle società cooperative

*1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies *del codice civile.*

Art. 23-*septies.*

Proroga del Fondo regionale di protezione civile

1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C *allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

Art. 23-*octies.*

Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.

1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Art. 23-*nonies.*

Riscossione dei tributi degli enti locali

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b)*, numero 2), le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono soppresse.*

Art. 23-*decies.*

Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».

*2. Al comma 2-*ter *dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004».*

3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º giugno 2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004».

4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;*

b) *al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;*

c) *al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».*

*5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.

*7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-*bis*, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.*

Art. 23-*undecies.*

Interventi a favore del trasporto aereo

1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» sono inserite le seguenti: «nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194».

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella* C *allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

Art. 23-*duodecies.*

Interventi a favore del comune di Pietrelcina

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006».

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A02129

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), **coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 48** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 23), **recante: «Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004)».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex ottava qualifica funzionale. *Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003.*

*1-*bis. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 3, comma 46, della legge n. 350/2003 è il seguente:

«46. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A02082

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 29 maggio 2003, n. **2.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 2003/2004 - Disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.

Assessorati all'Agricoltura delle Regioni e delle Province Autonome
All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - A.G.E.A Foraggi - Sementi
All'Ente nazionale risi
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana produttori agricoli
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega Nazionale delle cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Associazione generale cooperative agricole
All'Ente nazionale sementi elette
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Istituto sperimentale per le colture foraggere
All'Unione nazionale delle ACLI Consorzio cooperative agricole
All'Assoseme - Associazione italiana costitutori
All'A.I.S. - Associazione italiana sementi
All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Alla Rappresentanza italiana presso le Comunità europee
À la Commission européenne direction generale VI-E-3
Ai Commissari di Governo presso le regioni
Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie (regolamento CEE n. 2358/71 e successive modifiche) che disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime sono prorogate le disposizioni di cui alla circolare n. 5 del 4 aprile 2000 per la campagna di commercializzazione 2003/2004.

I contratti e le denunce di diretta moltiplicazione dovranno essere redatti su appositi moduli stampati e distribuiti dall'Ente risi, per le sole sementi di riso, e dall'A.G.E.A. per tutte le altre specie.

Gli imprenditori che usufruiscono del regime di sostegno di cui al regolamento (CE) in questione devono indicare, nell'apposito riquadro previsto dal modello di domanda di aiuto per superfici (regolamento (CE) n. 1251/1999), i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si intende attuare la moltiplicazione di sementi certificate.

I facsimili dei modelli Ente risi e A.G.E.A. sono allegati alla presente circolare. Nell'allegato 1 sono riportate le specie e gli importi dell'aiuto per la campagna 2003/2004 come da regolamento (CE) n. 154/2002.

Considerato che la modulistica per la compilazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, predisposta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - A.G.E.A. -, è stata resa disponibile soltanto nel mese di maggio 2003, ed al fine di consentire agli operatori un adeguato termine, la presentazione dei contratti e delle denunce di diretta moltiplicazione viene, contestualmente, fissata al 31 luglio 2003.

Roma, 29 maggio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

ALLEGATO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Domanda presentata per tramite di:

Cod. Descrizione Prov.

31710007837

Reg. (CEE) n. 2358/71

☐ **CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE**

☐ **DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE**

Raccolto anno 2003

Spazio riservato all'Amministrazione

QUADRO A - SEZ. I - IMPRESA SEMENTIERA

1

☐ **Barrare se ditta individuale**

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

2

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune

COMUNE

PROV.

C.A.P.

3

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO

RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 25/11/71 N. 1096

LICENZA: NUOVA ☐ VARIATA ☐ INVARIATA ☐

DA

DATA RILASCIO giorno mese anno

SEZ. II - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto (Impresa Sementiera)

aderisce alla proposta formulata dall'impresa Moltiplicatrice;

☐ dichiara che non sono intervenute alla data attuale, modifiche riguardanti la licenza di produzione sementiera al quadro A/3

oppure

☐ allega copia autenticata della licenza di produzione sementiera indicata al quadro A/3 (solo se trattasi di nuova licenza e di modifiche a licenze già trasmesse in campagne precedenti).

Ai sensi della legge n. 675/96, autorizza l'acquisizione ed il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a il giorno mese anno

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera

ORIGINALE PER L'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

QUADRO B - SEZ. I - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

1

☐ Barrare se ditta individuale

PARTITA IVA (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME | SESSO M F | CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

2

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

SESSO M F | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT (Prov. Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

SEZ. II - RIEPILOGO SUPERFICI

1

Numero della domanda di pagamento per superfici riportante le particelle a sementi (codice 057)

Totale superficie complessivamente dichiarata a sementi nella domanda di pagamento per superfici (codice 057) Ettari Are

2

Totale superficie oggetto del presente contratto Ettari Are

Riepilogo delle superfici sulle quali si attua la moltiplicazione di sementi ai fini del rispetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione

	Codice specie	Descrizione Varietà	CATEGORIA	Ettari	Are		Codice specie	Descrizione Varietà	CATEGORIA	Ettari	Are
1						8					
2						9					
3						10					
4						11					
5						12					
6						13					
7						14					

SEZ. III - DICHIARAZIONI

Il sottoscritto (Impresa moltiplicatrice o Diretto moltiplicatore o Organizzazione associativa/cooperativa)

conviene che:

1 - La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa Sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

2 - L'Impresa Moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa Sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

3 - Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Dichiara:

1 ☐ Di essere una organizzazione associativa di produttori o una cooperativa agricola;

Si allegano:

1 ☐ Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

2 ☐ Elenco dei produttori moltiplicatori facenti parte della forma associativa.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge n. 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Fatto a ______ il ______ (giorno mese anno)

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______ N. ______

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del Diretto Moltiplicatore

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CONTRATTO/DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE - CAMPAGNA 2003/2004

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello, completo della documentazione richiesta. Le prime 3 copie dovranno essere depositate direttamente o inviate mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro la data indicata nella circolare di attuazione, al seguente indirizzo:

A.GE.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Le ultime due copie dovranno essere trattenute dai contraenti.

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", se il modello è utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate
oppure
la casella "denuncia di diretta moltiplicazione" se il modello è utilizzato dall'Impresa sementiera, diretta moltiplicatrice, per denunciare la propria coltivazione.

QUADRO A

Tale quadro è riservato ai dati riferiti all'impresa Sementiera.

SEZ. I IMPRESA SEMENTIERA

RIQUADRO 1.

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:
a) DITTA INDIVIDUALE
Se il dichiarante è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA). Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione dalla partita IVA), mentre NON vanno indicati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA, che vanno invece riportati nel riquadro 2 relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.
b) ALTRO DICHIARANTE
Se il dichiarante NON è una ditta individuale, NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e CODICE FISCALE del dichiarante (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE e PROVINCIA di NASCITA.
In ogni caso riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del dichiarante.

RIQUADRO 2. - RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:
a) DITTA INDIVIDUALE
Se il dichiarante è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.
b) ALTRO DICHIARANTE
Se il dichiarante NON è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

RIQUADRO 3. - LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'autorità che l'ha rilasciata, nonché la data di rilascio. Indicare, inoltre, utilizzando l'apposita casella, se trattasi di nuova licenza, di licenza che ha subito variazioni o di licenza rimasta invariata.

SEZ. II DICHIARAZIONI

Tale sezione è riservata alle dichiarazioni e alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera.

Se nel riquadro 3 è stato specificato che la licenza non ha subito variazioni, la ditta sementiera deve confermare tale dichiarazione barrando la relativa casella del presente riquadro. Se invece, il dichiarante ha indicato che trattasi di nuova licenza ovvero di licenza che ha subito variazioni, mai trasmesse all'amministrazione, la ditta sementiera deve barrare la seconda casella e allegare la fotocopia autenticata della licenza.

QUADRO B

In tale quadro devono essere riportati i dati riguardanti l'Impresa Moltiplicatrice o l'organizzazione associativa/cooperativa.

SEZ. I IMPRESA MOLTIPLICATRICE

Tale sezione non deve essere compilata nel caso di denuncia di diretta moltiplicazione.

RIQUADRO 1.

Per la compilazione di tale riquadro si rimanda alle istruzioni già impartite per l'Impresa Sementiera quadro A, Sez. I, riquadro 1.

RIQUADRO 2.

Per la dichiarazione dei dati del rappresentante legale si rimanda alle istruzioni già impartite per il rappresentante legale dell'Impresa Sementiera quadro A, Sez. I, riquadro 2.

SEZ. II RIEPILOGO SUPERFICI

RIQUADRO 1.

Tale riquadro deve essere compilato obbligatoriamente se nel contratto, il contraente è una singola Impresa Moltiplicatrice e NON una organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori.

Numero Domanda - Indicare il numero della domanda di pagamento per superfici presentata dall'Impresa Moltiplicatrice, nella quale sono state dichiarate le particelle a sementi certificate (codice utilizzo 57).

Totale superficie a semente - Riportare il totale della superficie, espressa in ettari e are, dichiarata a sementi certificate (codice utilizzo 57) nella domanda di aiuto per superficie.

RIQUADRO 2.

Tale riquadro va obbligatoriamente compilato.

Totale superficie oggetto del presente contratto - Riportare il totale della superficie (ettari e are), oggetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione, sulla quale si attua la moltiplicazione di semente certificata.

Prospetto di riepilogo per specie/varietà/categoria - Riportare la somma, espressa in ettari e are, delle superfici oggetto del presente contratto o denuncia di diretta moltiplicazione, raggruppate sulla base della specie, varietà e categoria della semente impiegata. I campi di tale prospetto sono i seguenti:

Codice specie - Indicare il codice della specie già utilizzato per la dichiarazione delle particelle a sementi certificate nella domanda di aiuto per superfici. La tabella 1 riporta i codici e le relative descrizioni delle specie ammesse ad aiuto per la campagna 2003/2004.

Descrizione Varietà - Indicare obbligatoriamente la denominazione della varietà coltivata.

Categoria - Indicare il codice della categoria della semente impiegata, secondo la seguente codifica:

1 = prebase;
2 = base;
3 = 1ª riproduzione;

Ettari Are - Riportare il totale della superficie, coltivata con semente certificata, riferita alla specie, varietà e categoria indicate.

SEZ. III DICHIARAZIONI

Tale sezione è riservata alle dichiarazioni e alla sottoscrizione dell'Impresa Moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore o della organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori.

Dichiarazioni:
Qualora il contratto sia stipulato tra una impresa Sementiera e una organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori, deve essere barrata la corrispondente casella.

Allegati:
Devono essere barrate le caselle corrispondenti ai documenti allegati.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di allegare l'elenco dei soci e quindi di barrare la relativa casella, nel caso in cui il dichiarante sia una organizzazione associativa/cooperativa di produttori moltiplicatori. L'elenco suddetto deve contenere, per ciascun socio moltiplicatore, oltre ai dati anagrafici, fiscali e di domicilio, il numero della domanda di pagamento per superfici, il totale della superficie in essa dichiarata a semente certificata e quella per la quale viene stipulato il presente contratto.

Sottoscrizione:

Nel caso in cui la firma apposta dal moltiplicatore non sia autenticata, indicare i dati desunti da un documento di riconoscimento in corso di validità, di cui si deve allegare una copia (fronte retro).

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

	TABELLA 1 - Codifica delle specie
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capilaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
322	Lolium perenne L.
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum Bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Headysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Reg. (CEE) n. 2358/71

Domanda presentata per tramite di:

Cod. Descrizione Prov.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.
Campagna di commercializzazione 2003/2004.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE **Barrare se ditta individuale** PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA) 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) / TITOLARE DITTA INDIVIDUALE 3

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

SESSO M F DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

CODICE ISTAT Prov. Comune COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1 - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (solo se il conto è intestato al richiedente) 1

COORDINATE BANCARIE CODICE ABI CODICE CAB N. CONTO CORRENTE ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROV. C.A.P.

2 - emissione di assegno non trasferibile 2

ORIGINALE PER L'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI È RICHIESTO L'AIUTO

	1 SPECIE	2 VARIETÀ	3 Kg. CERTIFICATI RICHIESTI AD AIUTO	4 NUMERO CONTRATTO	5 P. IVA DITTA SELEZIONATRICE	6 NUMERO LOTTO
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTALE						

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non aver presentato altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate nella campagna in corso per lo stesso lotto e per la stessa specie.

allega:

1 Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA (facoltativo);

2 Fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

3 Documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);

4 Dichiarazione rilasciata dell'ENSE attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, n. ________;

5 Dichiarazione rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante la destinazione alla commercializzazione per la semina, del quantitativo di sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 2 bis Reg. (CEE) n. 1686/72), n. ________;

6 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

Ai sensi della legge n. 675/96 si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.

Spazio riservato alla sottoscrizione

FATTO A

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ________ N.

	TABELLA 1 - Codifica delle specie
	CEREALI
101	Triticum spelta L.
	OLEAGINOSE DA FIBRA
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
	FORAGGERE GRAMINACEE
301	Agrostis canina L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capilaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
322	Lolium perenne L.
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum Bertolinii (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
	FORAGGERE LEGUMINOSE
401	Headysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

NOTE ESPLICATIVE
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO COMUNITARIO ALLA PRODUZIONE DI SEMENTI CERTIFICATE PER LA CAMPAGNA 2003/2004

Il modello, compilato in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello e completo della documentazione richiesta, dovrà essere depositato presso l'AGEA entro la data indicata nella circolare di attuazione:

- In duplice copia, direttamente o inviata mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RIQUADRO 1. - RICHIEDENTE

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto. A tal fine è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:

a) DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente riportata la PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA). Inoltre, se sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE, DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA), mentre NON vanno indicati in questo riquadro i campi relativi a NOME, SESSO, CODICE FISCALE,

vanno invece riportati nel riquadro 3 relativo al TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente NON è una ditta individuale, NON va barrata la relativa casella e vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi alla PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e CODICE FISCALE del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della partita IVA).
Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME, SESSO, DATA, COMUNE e PROVINCIA DI NASCITA.

RIQUADRO 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

RIQUADRO 3. - RAPPRESENTANTE LEGALE/ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

Per la corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici è necessario ricondursi ad uno dei seguenti casi:

a) DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una ditta individuale e, sul certificato di attribuzione della partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente NON è una ditta individuale, ma una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

SEZ. II (Modalità di pagamento)

Barrare una delle caselle previste, riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento sia l'accredito su conto corrente, bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

QUADRO B - Quantitativi di semente per i quali è richiesto l'aiuto

Per una corretta compilazione di questo quadro è necessario indicare per ciascun quantitativo di semente richiesto ad aiuto e riferito ad una specifica certificazione rilasciata dall'ENSE, le seguenti informazioni:

RIQUADRO 1. - SPECIE

Indicare la specie, riportando il codice relativo, deducibile dalla tabella 1.

RIQUADRO 2. - VARIETÀ

Indicare la denominazione della varietà così come riportata nella certificazione ENSE.

RIQUADRO 3. - CHILOGRAMMI RICHIESTI AD AIUTO

Indicare il quantitativo di semente richiesto ad aiuto, espresso in chilogrammi. Tale valore riguarda il quantitativo di semente certificato e avviato alla commercializzazione.

RIQUADRO 4. - NUMERO CONTRATTO

Indicare il numero di registrazione del contratto riportato nella certificazione ENSE a supporto del quantitativo richiesto.

RIQUADRO 5. - PARTITA IVA DELLA DITTA SELEZIONATRICE

Indicare la partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato la semente, così come è indicata nella certificazione ENSE.

RIQUADRO 6. - NUMERO LOTTO

Indicare per ciascun quantitativo di semente richiesto a premio, il numero del lotto così come riportato nella certificazione ENSE.

DICHIARAZIONI E ALLEGATI

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare sotto la voce "allega", le caselle relative alla documentazione prodotta specificando, là dove richiesto, il numero degli allegati.

Spazio riservato alla sottoscrizione

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

ENTE NAZIONALE RISI
P.ZZA PIO XI, 1
20123 MILANO

REG. (CEE) N. 2358/71

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di RISO

Campagna di commercializzazione [ ]

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda

RICHIEDENTE PARTITA IVA [ ] 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE [ ]

NOME [ ] SESSO [ ] CODICE FISCALE [ ]

DATA DI NASCITA [ ] (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ] 2

COD. ISTAT [ ] (Prov. Comune) COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ]

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE [ ] 3

COGNOME [ ] NOME [ ]

SESSO [ ] DATA DI NASCITA [ ] (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA [ ] PROV. [ ]

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO [ ] TELEFONO PREFISSO [ ] NUMERO [ ]

COD. ISTAT [ ] (Prov. Comune) COMUNE [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ]

SEZ. II - Modalità di pagamento

[ ] **1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)**

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI [ ] Codice CAB [ ] N. conto corrente [ ] Istituto [ ]

Agenzia [ ] Comune [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ]

[ ] **2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)**

N. conto corrente [ ] Comune [ ] PROV. [ ] C.A.P. [ ]

[ ] **3 - emissione di assegno non trasferibile**

QUADRO B - QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO

VARIETA'	Kg richiesti	Numero contratto	Ditta Contraente	Ditta Selezionatrice	DATI E.N.S.E.	
					Numero lotto	Kg certificati
TOTALE						

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto alla produzione di sementi certificate di riso per le quantità indicate nel QUADRO B della presente domanda.
A tale fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione dell'aiuto;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'azienda per le attività di ispezione previste;
- di non avere presentato, nella campagna in corso, altre domande di liquidazione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di riso, per gli stessi quantitativi indicati nel Quadro B.

Allega:

[1] Visura della C.C.I.A.A. in cui risultano le generalità del legale rappresentante

ovvero

[2] Certificato di residenza (soltanto se non iscritto alla C.C.I.A.A.);

[3] **Solo per importi superiori a € 154.937**, certificato della C.C.I.A.A. corredato dell'apposita "dicitura antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ;

[4] Dichiarazioni rilasciate dell'ENSE attestanti l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme

n. [ ];

[5] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici a cui è stata ceduta la semente in natura, attestanti la destinazione alla commercializzazione per la semina delle sementi oggetto della domanda di aiuto (art. 1, par. 2 del Reg. (CE) n. 709/98)

n. [ ];

[6] Dichiarazioni rilasciate dalle ditte selezionatrici attestanti l'effettiva destinazione alla semina delle sementi certificate

n. [ ];

[7] Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.
Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Spazio riservato alla sottoscrizione

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO DOCUMENTO ______________
NUMERO ______________
RILASCIATO DA ______________
IL ______________

Fatto a [ ]

il [ ]

1/3

SPECIE: RISO (*ORYZA SATIVA*)

☐ CONTRATTO DI MOLTIPLICAZIONE (Quadri A,B,C)

☐ DENUNCIA DI DIRETTA MOLTIPLICAZIONE (Quadri A,B)

Raccolto anno 2003

Spazio riservato all'Ente Risi

QUADRO A

SEZ. I - Impresa sementiera

IMPRESA SEMENTIERA PARTITA IVA 1

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

2

LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA NUMERO RILASCIATA IN BASE ALL'ART. 2 DELLA L. 25/11/71 N. 1096

DA

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 3

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II - Impresa moltiplicatrice

IMPRESA MOLTIPLICATRICE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE 2

COGNOME NOME

SESSO DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT (Prov. Comune) COMUNE PROV. C.A.P.

QUADRO B

SUPERFICIE COLTIVATA SUDDIVISA PER VARIETA' 1

VARIETA'	CATEG. SEME	SUPER. COLTIVATA	
		ettari	are

TOTALE SUPERFICIE COLTIVATA oggetto del presente contratto 00 ettari 00 are

2

DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE SUPERFICI (PAC) 2003

Numero della domanda

Totale della superficie utilizzata per la moltiplicazione delle sementi di riso — ettari — are

3

Il sottoscritto conviene che:

1 La coltura e il seme prodotto devono essere approvati dagli organi ufficiali di controllo; a tal fine l'impresa sementiera provvederà a presentare la richiesta di controllo in campo e la relativa richiesta di certificazione;

2 L'impresa moltiplicatrice si impegna a comunicare all'Impresa sementiera eventuali cambiamenti di gestione dell'azienda presso la quale è in corso la coltivazione;

3 Ogni altra condizione non contemplata dovrà essere concordata direttamente tra l'Impresa Sementiera e l'Impresa Moltiplicatrice.

Si allegano: 4

1 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

(Solo in caso di diretta moltiplicazione):

2 copia autenticata della licenza sementiera, se variata rispetto a quella depositata presso l'Ente Nazionale Risi

Fatto a ______ il ______ giorno mese anno

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO ______ N. ______

RILASCIATO DA ______ IL ______

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa moltiplicatrice o del diretto moltiplicatore

QUADRO C

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata dall'Impresa Moltiplicatrice.

Il sottoscritto dichiara che:

☐ non sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera, già depositata presso l'Ente Nazionale Risi

☐ sono intervenute variazioni nella propria licenza sementiera.
Si impegna pertanto a trasmettere all'Ente Nazionale Risi una copia autenticata della nuova licenza sementiera, contestualmente all'invio dei contratti di moltiplicazione.

Fatto a ______________________ il __________
giorno mese anno

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Spazio riservato alla sottoscrizione dell'Impresa Sementiera
(timbro e firma)

NOTE ESPLICATIVE

per la compilazione del contratto o denuncia di diretta moltiplicazione per la produzione di sementi certificate di riso.

Il contratto (o la denuncia di diretta moltiplicazione), deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e firmato da entrambi i contraenti. L'originale e due copie, insieme alla documentazione richiesta, dovranno essere depositati direttamente o inviati mediante raccomandata **entro il 10 giugno 2003,** al seguente indirizzo:

Ente Nazionale Risi

Piazza Pio XI, 1 – 20123 MILANO

QUADRO A

Barrare la casella "contratto di moltiplicazione", ovvero "denuncia di diretta moltiplicazione", a seconda che il modello sia utilizzato per la stipula di un contratto per la produzione di sementi certificate o che l'impresa sementiera diretta moltiplicatrice denunci la propria coltivazione.

Sez. I - IMPRESA SEMENTIERA

Riquadro 1. - IMPRESA SEMENTIERA Indicare la partita IVA, il Codice Fiscale e la ragione sociale e i dati relativi alla sede legale dell'Impresa sementiera o del Diretto moltiplicatore.

Riquadro 2. – LICENZA DI PRODUZIONE SEMENTIERA

Indicare gli estremi della licenza di produzione sementiera e l'autorità che la rilascia.

Riquadro 3. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Indicare il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita. Indicare inoltre i dati relativi al domicilio del rappresentante legale.

Sez. II - IMPRESA MOLTIPLICATRICE

<u>Non indicare nulla se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.</u>

Riquadro 1. – IMPR. MOLTIPLICATRICE

Indicare la partita IVA, la ragione sociale e i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) del moltiplicatore.

Riquadro 2. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il moltiplicatore non sia una persona fisica.

QUADRO B

Il quadro B è riservato all'Impresa Moltiplicatrice **(anche nel caso di diretta moltiplicazione)**.

Riquadro 1. – SUPERFICIE COLTIVATA

Indicare il totale della superficie coltivata per ciascuna varietà e categoria di semente impiegata.

Il totale della tabella corrisponde alla superficie coltivata oggetto del contratto.

CODICE CATEGORIA SEME
1 = prebase
2 = base
3 = 1° riproduzione

Riquadro 2. – DOMANDA PAGAMENTO SUPERFICI (PAC)

Riportare il numero della domanda PAC in cui sono stati elencati i dati catastali delle particelle destinate alla produzione di sementi di riso.

Indicare inoltre il totale della superficie utilizzata per la moltiplicazione delle sementi di riso, corrispondente alla somma delle superfici coltivate oggetto di **tutti** i contratti stipulati dal moltiplicatore. Si tratta della somma delle superfici delle particelle catastali indicate con il codice "riso da seme" nell'ambito dell'utilizzo "risone" della domanda PAC.

Ai contratti stipulati da forme associative (cooperative e associazioni agricole), deve essere allegato l'elenco dei soci con il numero delle rispettive domande PAC.

QUADRO C

Il quadro C è riservato all'Impresa Sementiera. **Non deve essere compilato se si tratta di denuncia di diretta moltiplicazione.**

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31/12/96.

ALLEGATO

CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE 2002/2003 E 2003/2004

Aiuti applicabili nella Comunità

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto	
		2002/03	2003/04
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	14,37	14,37
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27	17,27
	— altre varietà a grani lunghi di lunghezza inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85	14,85
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38	28,38
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	22,46	22,46
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)	20,53	20,53
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 10	Agrostis canina L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis gigantea Roth.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis stolonifera L.	75,95	75,95
ex 1209 29 10	Agrostis capillaris L.	75,95	75,95
ex 1209 29 80	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. og K.B. Presl.	67,14	67,14
ex 1209 29 10	Dactylis glomerata L.	52,77	52,77
ex 1209 23 80	Festuca arundinacea Schreb.	58,93	58,93
ex 1209 23 80	Festuca ovina L.	43,59	43,59
1209 23 11	Festuca pratensis Huds.	43,59	43,59
1209 23 15	Festuca rubra L.	36,83	36,83
ex 1209 29 80	Festulolium	32,36	32,36
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	21,13	21,13
1209 25 90	Lolium perenne L.	30,99	30,99
ex 1209 29 80	Lolium x boucheanum Kunth	21,13	21,13
ex 1209 29 80	Phleum Bertolinii (DC)	50,96	50,96
1209 26 00	Phleum pratense L.	83,56	83,56
ex 1209 29 80	Poa nemoralis L.	38,88	38,88
1209 24 00	Poa pratensis L.	38,52	38,52
ex 1209 29 10	Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88	38,88
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 80	Hedysarum coronarium L.	36,47	36,47
ex 1209 29 80	Medicago lupulina L.	31,88	31,88
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10	22,10
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	36,59	36,59

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto	
		2002/03	2003/04
ex 1209 29 80	Onobrichis viciifolia Scop.	20,04	20,04
ex 0713 10 10	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0
ex 1209 22 80	Trifolium alexandrinum L.	45,76	45,76
ex 1209 22 80	Trifolium hybridum L.	45,89	45,89
ex 1209 22 80	Trifolium incarnatum L.	45,76	45,76
1209 22 10	Trifolium pratense L.	53,49	53,49
ex 1209 22 80	Trifolium repens L.	75,11	75,11
ex 1209 22 80	Trifolium repens L. var. giganteum	70,76	70,76
ex 1209 22 80	Trifolium resupinatum L.	45,76	45,76
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
ex 1209 29 10	Vicia sativa L.	30,67	30,67
ex 1209 29 10	Vicia villosa Roth.	24,03	24,03

04A01949

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2595
Yen giapponese	136,48
Corona danese	7,4511
Lira Sterlina	0,67120
Corona svedese	9,1983
Franco svizzero	1,5745
Corona islandese	86,75
Corona norvegese	8,7775
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,58582
Corona ceca	32,635
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,85
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6693
Lira maltese	0,4276
Zloty polacco	4,8833
Leu romeno	40315
Tallero sloveno	237,7000
Corona slovacca	40,605
Lira turca	1670300
Dollaro australiano	1,6259
Dollaro canadese	1,6820
Dollaro di Hong Kong	9,7963
Dollaro neozelandese	1,8345
Dollaro di Singapore	2,1348
Won sudcoreano	1481,23
Rand sudafricano	8,3927

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02130

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Estratto decreto n. 573 del 27 novembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CEFAZOLINA nella forma e confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 4 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: MITIM S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi n. 27 - c.a.p. 25126 Italia - codice fiscale n. 07047730150.

Confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 4 ml» - A.I.C. n. 035481011/G (base 10) 11UTFM (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina Farmaceutica MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali nn. 34-36-38 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione:

1 flaconcino, polvere da 1 g contiene: principio attivo: Cefazolina sodica 1,05 g equivalente a cefazolina 1 g;

ogni fiala solvente da 4 ml per solo uso intramuscolare contiene: soluzione di lidocaina cloridrato 0,5% 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: la cefazolina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici di microrganismi sensibili: infezioni del tratto respiratorio; infezioni del tratto genito-urinario; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni delle vie biliari; infezioni delle ossa e delle articolazioni; setticemie; endocarditi.

Profilassi perioperatoria. La somministrazione a scopo profilattico della cefazolina prima, durante e dopo l'intervento chirurgico può ridurre l'incidenza di alcune infezioni post-chirurgiche in pazienti che devono essere sottoposti ad interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica. L'uso perioperatorio di cefazolina può risultare efficace anche in quei pazienti in cui l'insorgenza di complicanze infettive nel campo operatorio potrebbe costituire un grave rischio (ad esempio per interventi di chirurgia a cuore aperto o per impianto di protesi articolari).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01888

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto decreto n. 575 del 27 novembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: VERAPAMIL, nelle forme e confezioni:

«80 mg compresse rivestite» 30 compresse;

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 - codice fiscale n. 03907010585.

confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 035769013\G (in base 10) 123LPP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Vonguericke Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: Verapamil cloridrato 80 mg;

eccipienti: lattosio 44 mg; amido di mais 8 mg; polividone 8 mg; cellulosa microcristallina 19 mg; carbossimetilamido sodico 8 mg; silice colloidale anidra 1 mg; magnesio stearato 2 mg; metil-idrossipropilcellulosa 2,808 mg; idrossipropilcellulosa 0,842 mg; macrogol 6000 0,675 mg; titanio biossido (E 171) 0,675 mg.

Confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 035769025\G (in base 10) 123LQ1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GMBH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Vonguericke Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio (tutte).

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: Verapamil cloridrato 120 mg;

eccipienti: lattosio 3,56 mg; polividone 35 mg; cellulosa microcristallina 101 mg; sodio alginato 148 mg; silice colloidale anidra 2 mg; magnesio stearato 4 mg; metil-idrossi-propilcellulosa 2,77 mg; macrogol 4000 1 mg; titanio biossido (E 171) 2,57 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardiaco. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistoli. Ipertensione arteriosa. Angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01889

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto n. 576 del 27 novembre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico: ATENOLOLO rilasciata alla società Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Aquileia n. 35 - c.a.p. 20092 - codice fiscale n. 13179250157, è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione: «14 compresse uso orale 100 mg» - A.I.C. n. 029468016\G) viene autorizzata la confezione: «100 mg compresse» 42 compresse - A.I.C. n. 029468028\G).

Confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 42 compresse - A.I.C. n. 029468028\G (in base 10) 0W39CW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo è determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Officina Farmaceutica MITIM S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali nn. 34-36-38 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: Atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato 175 mg; amido di mais 119,4 mg; magnesio stearato 10 mg; sodio laurilsolfato 6,6 mg; gelatina 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029468016\G possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A01890

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima Finmedical»

Estratto decreto A.I.C. n. 577 del 27 novembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del CEFOTAXIMA FINMEDICAL, nelle forme e confezioni: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzioni iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo Dè Bacchettoni, 1/A - c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale n. 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035342017 (in base 10) 11QKQ1 (in base 32);

classe: «A - Nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) - (produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: il flacone contiene:

principio attivo: Cefotaxima 1048 mg (Pari a cefotaxime G 1).

La fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato monoidrato 40 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml;

confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035342029 (in base 10) 11QKQF (in base 32);

classe: «A - Nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) - (Produzione, confezionamento e controllo terminale).

Composizione: il flacone contiene:

principio attivo: Cefotaxima 1048 mg (pari a Cefotaxime g 1).

La fiala solvente da 4 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

confezione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035342031 (in base 10) 11QKQH (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.p.a.. stabilimento sito in Italia, Via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) - (Produzione confezionamento e controllo terminale).

Composizione: il flacone contiene:

principio attivo: Cefotaxima 2096 mg (pari a Cefotaxime g 2).

La fiala solvente da 10 ml contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01887

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prometrium»

Estratto decreto n. 6 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROMETRIUM anche nelle forme e confezioni: «200 mg capsule molli per uso orale e vaginale» 15 capsule molli, 200 mg capsule molli per uso orale e vaginale» 30 capsule molli, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza - Milano, via Valosa di Sopra, 9, c.a.p. 20052, Italia, codice fiscale n. 01618550121.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg capsule molli per uso orale e vaginale» 15 capsule molli A.I.C. n. 029538028 (in base 10) 0W5FRD (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001 n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.A. stabilimento sito in Beinheim - Francia, RC Strasbourg 65 B (Produzione); Laboratoires Besins International stabilimento sito in Montrouge Francia, 13, Rue Perier (Confezionamento e controllo).

Composizione: una capsula molle.

Principio attivo: progesterone 200 mg.

Eccipienti: olio di arachidi 298 mg; lecitina di soia 2 mg; gelatina 160,8 mg; glicerolo 65,9 mg; titanio diossido 3,3 mg.

Confezione: «200 mg capsule molli per uso orale e vaginale» 30 capsule molli, A.I.C. n. 029538030 (in base 10) 0W5FRG (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle

Classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.A. stabilimento sito in Beinheim - Francia, RC Strasbourg 65 B (Produzione); Laboratoires Besins International stabilimento sito in Montrouge Francia, 13, Rue Perier (Confezionamento e controllo).

Composizione: una capsula molle.

Principio attivo: progesterone 200 mg.

Eccipienti: olio di arachidi 298 mg; lecitina di soia 2 mg; gelatina 160,8 mg; glicerolo 65,9 mg; titanio diossido 3,3 mg.

Indicazioni terapeutiche:

uso orale: disturbi dovuti ad una insufficienza progestinica, in particolare:

sindrome premestruale;

alterazioni del ciclo;

mastopatia benigna;

premenopausa;

terapia ormonale sostititiva della menopausa (come terapia progestinica da associare alla terapia estrogenica sostitutiva);

uso vaginale (rappresenta un'alternativa all'uso orale):

supplemento progestinico nella fase luteinica durante i cicli spontanei o indotti, in caso di iporfertilità o insufficienza ovarica primaria o secondaria;

in caso di minaccia di aborto o nella prevenzione di aborti ripetuti dovuti ad accertata insufficienza luteinica, fino alla dodicesima settimana di amenorrea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01952

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avaxim».

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 960 del 9 febbraio 2004

Specialità medicinale: AVAXIM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c. 8, rue Jonas Saik 69367 Lione Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

sospensione 0,5 ml siringa precaricata con nuovo cappuccio copriago - A.I.C. n. 033247026/M (in base 10), 0ZQMTL (in base 32), classe «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: 1 dose da 0,5 ml contiene: principio attivo: virus inattivato dell'epatite A* 160 unità antigeniche**;

Eccipienti:

idrossido di alluminio 0,3 mg, 2-fenossietanolo 2,5 ul, formaldeide 12,5 ug, medium 199•, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml, acido cloridrico ed idrossido di sodio q.b. a stabilizzare il pH;

* ceppo GBM coltivato su cellule diploidi umane MRC5;

** in assenza di una referenza standardizzata internazionale, il contenuto dell'antigene è espresso utilizzando uno standard interno;

• il medium 199 è un composto di aminoacidi, sali minerali, vitamine ed altri componenti.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: Avaxim è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione causata dal virus dell'epatite A negli adulti e negli adolescenti suscettibili a partire dai 16 anni di età.

Soggetti che hanno vissuto in aree ad alta endemia e/o con anamnesi di ittero possono risultare già immuni nei confronti dell'epatite A e quindi potrebbero non necessitare del vaccino. In tali situazioni deve essere considerata la possibilità di eseguire un test di valutazione degli anticorpi contro l'epatite A prima di prendere la decisione sulla vaccinazione.

Tuttavia, la sieropositività contro l'epatite A non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione. Avaxim risulta ben tollerato sia in soggetti sieropositivi che sieronegativi.

Produzione: Aventis Pasteur SA Campus Merieux -1541 Avenue Marcel Merieux - 69280 Marcy l'Etoile Francia - o in alternativa Aventis Pasteur SA Parc lndustriel d'Incarville - 27100 Val de Reuil Francia

Responsabile del rilascio dei lotti: Aventis Pasteur S.A. 2, Avenue Pont Pasteur - 69007 Lyon Francia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A1955

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Finmedical»

Estratto decreto n. 70 dell'11 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «AMBROXOL FINMEDICAL» nelle forme e confezioni: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale, «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml e «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo de' Bacchettoni n. 1/A - c.a.p. 51100, codice fiscale n. 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, gomma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale;

A.I.C. n. 035425014 (in base 10) 11T2RQ (in base 32);

forma farmaceutica: Soluzione da nebulizzare;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: Ambroxolo cloridrato 15 mg;

eccipienti: sodio fosfato monobasico biidrato 34,65 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 1,05 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2 ml;

confezione: «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 035425026 (in base 10) 11T2S2 (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 300 mg;

eccipienti: idsrossietilcellulosa 0,18 g; sorbitolo 70% 50 g; glicerolo 15 g; propilenglicole 3 g; acido benzoico 0,2 g; acido tartarico 0,1 g; aroma amarena 0,35 g; acqua depurata 45,87 g;

confezione: «30 mg/ 10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 035425038 (in base 10) 11T2SG (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: idsrossietilcellulosa 0,018 g; sorbitolo 70% 5 g; glicerolo 1,5 g; propilenglicole 0,3 g; acido benzoico 0,02 g; acido tartarico 0,01 g; aroma amarena 0,035 g; acqua depurata 4,587 g.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bentelan»

Estratto decreto n. 544 del 31 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BENTELAN rilasciata alla società Defiante Farmaceutica LDA, con sede legale e domicilio fiscale in Funchal Madeira, Rua Dos Ferreiros, 260 - Portogallo, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «3 fiale im IV 2 ml 1,5 mg» (codice A.I.C. 019655113) viene autorizzata la confezione 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale (codice A.I.C. 019655315).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg/2ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 019655315 (in base 10) 0LRUNM (in base 32);

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a. stabilimento sito in San Polo di Torrile - Parma (Italia), Strada Asolana, 68 (tutte); Glaxo Wellcome S.p.a. stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 2 (confezionamento secondario e controlli); Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Pontina, km 30,400 (tutte).

Composizione: 1 fiala 1,5 mg/2 ml.

Principio Attivo: betametasone disodio fosfato 1,975 mg pari a betametasone 1,5 mg.

Eccipienti: fenolo 10 mg; sodio edetato bidrato 0,2 mg; sodio metabisolfito 2 mg; sodio cloruro 11,2 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: shock (shock chirurgico e traumatico, degli ustionati); gravi reazioni anafilattiche ed allergiche (edema laringeo, allergie a medicamenti, allergie post-trasfusionali); stato di male asmatico; edema cerebrale; infarto del miocardio; emopatie in fase di rapida acutizzazione; crisi di insufficienza surrenalica acuta in pazienti con sindrome di Waterhouse-Friderichsen, morbo di Addison, morbo di Simmonds, surrenectomizzati e surreno-soppressi da prolungata terapia corticosteroidea; lesioni dei tessuti molli quali gomito del tennista e periartrite dell'articolazione della spalla (iniezione locale).

Il Bentelan 1,5 mg/2 ml soluzione iniettabile non sostituisce le altre forme di terapia dello shock e dello stato di male asmatico, ma può notevolmente incrementarne l'efficacia.

Sostituzione della terapia orale: tutte le indicazioni di un trattamento corticosteroideo nei casi in cui per condizioni particolari del paziente (vomito, diarrea persistente, chirurgia maxillo-facciale) non sia possibile ricorrere alla via orale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 019655113, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A01885

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zadaxin»

Estratto decreto n. 61 del 23 gennaio 2004

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone liofilizzato 2 mg + fiala solvente 1 ml - A.I.C. 028364014 in base 10 - 0V1M7G in base 32; resta confermata la classificazione in classe «C» ricetta ripetibile;

flacone liofilizzato 1,6 mg + fiala solvente 1 ml - A.I.C. 028364026 in base 10 - 0V1M7U in base 32; resta confermata la classificazione in classe «C» ricetta ripetibile.

Titolare A.I.C.: Sciclone Pharmaceuticals Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Lisbona, 11 Roma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01884

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato regionale INPS per il Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 febbraio 2004 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

04A01950

Ricostituzione del comitato regionale INPS per l'Abruzzo

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 febbraio 2004 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Abruzzo.

04A01953

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio interuniversitario sulla formazione (CO.IN.FO), in Torino.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 2004 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario sulla formazione (CO.IN.FO), con sede in Torino e ne è stato approvato lo statuto.

04A01959

AGENZIA DEL DEMANIO

Statuto deliberato dal comitato di gestione il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004

Art. 1.

Natura giuridica dell'ente e sede

1. L'Agenzia del demanio, di seguito «Agenzia», è un ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 300 del 1999». L'Agenzia ha sede in Roma e si articola in strutture centrali e periferiche.

2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi.

3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Agenzia adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione.

Art. 2.

Finalità e compiti

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato e provvede, tra l'altro, a:

a) definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni;

b) assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche;

c) garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione;

d) coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione;

e) svolgere tutte le attività connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

2. L'Agenzia provvede altresì a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonché i veicoli sequestrati e confiscati.

3. L'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni, può svolgere le attività di cui al comma 1 nei riguardi di soggetti pubblici e privati, relativamente ai beni immobili di loro proprietà.

4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché promuovere la costituzione di società, anche con i predetti soggetti, o partecipare a società già costituite.

Art. 3.

Patrimonio iniziale

1. Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili strumentali all'attività dell'Agenzia. I beni che costituiscono il patrimonio iniziale sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato di gestione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, autonomie locali.

2. Il direttore dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

3. Il direttore è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia.

4. Il direttore:

a) è il presidente dell'Agenzia e la rappresenta;

b) presiede il comitato di gestione;

c) propone ed esegue le deliberazioni del comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo;

d) dirige gli uffici dell'Agenzia e le relative attività;

e) assume gli impegni di spesa e stipula i contratti di finanziamento esterno di importo, rispettivamente, non superiore a 2,5 milioni di euro;

f) nomina i dirigenti, nonchè gli ufficiali roganti e gli ispettori demaniali dell'Agenzia;

g) svolge tutte le altre funzioni ed attività amministrative non espressamente attribuite al comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 6.

Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione è composto da sei membri, nonché dal direttore, che lo presiede. In assenza del direttore, il comitato è presieduto dal componente più anziano di età.

2. I componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; sono scelti tra esperti della materia, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. I componenti del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.

4. I componenti del comitato non possono svolgere attività di lavoro autonomo né essere amministratori o dipendenti di società o imprese che operano nei settori di attività dell'Agenzia.

5. Il comitato di gestione delibera:

a) su proposta del Presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nonché il bilancio consuntivo, il budget e i piani aziendali;

b) su proposta del Presidente, gli impegni di spesa nonché il ricorso a finanziamenti esterni di importo superiore, rispettivamente, ad euro 2,5 milioni;

c) sulle scelte strategiche aziendali e sulle nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia;

d) su ogni questione relativa al proprio funzionamento.

6. Il comitato si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente ne effettua la convocazione, ovvero quando ne è fatta richiesta scritta al presidente della maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Il comitato di gestione, su proposta del presidente, nomina un segretario scelto tra il personale dell'Agenzia.

8. Sono valide le riunioni a distanza del comitato, sempre che, attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video ed audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, nel quale deve in ogni caso essere anche il segretario.

9. La convocazione del comitato è effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza mediante comunicazione via telefax, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

10. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

11. Delle riunioni del comitato è fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, e da due membri supplenti.

2. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti del collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili.

5. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 8.

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza.

2. L'ordinamento degli uffici è stabilito con determinazione del direttore, che si conforma al regolamento di amministrazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicità e l'efficienza dei servizi.

3. Quando le decisioni relative alla amministrazione, alla vendita, alla provvista e alla manutenzione di immobili riguardino collettività di persone, il direttore può consultare in udienze pubbliche gli interessi prima delle decisioni generali e può renderle pubbliche mediante inserimento nel proprio sito Internet.

Art. 9.

Personale e relazioni sindacali

1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento al settore delle aziende operanti nel campo della gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni immobiliari.

2. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente.

Art. 10.

Commissario straordinario

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri del direttore dell'Agenzia e del comitato di gestione.

2. La nomina è disposta per un periodo di 6 mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre 6 mesi.

Art. 11.

Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato;

b) i corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici o privati;

c) altri proventi.

2. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il direttore trasmette al collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile; il collegio lo esamina entro i quindici giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il direttore presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal collegio dei revisori dei conti, al comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro quat-

tro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette il bilancio, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze per la sua approvazione.

Art. 12.

Norme transitorie

1. L'ente pubblico economico Agenzia del demanio succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali in titolarità dell'Agenzia del demanio alla data della trasformazione.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di contabilità e di amministrazione di cui all'art. 1, comma 4, del presente statuto continuano a trovare applicazione i regolamenti di contabilità e di amministrazione dell'Agenzia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data 6 giugno 2001 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

3. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico dell'Agenzia sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

4. I dipendenti che in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, abbiano esercitato l'opzione per il transito presso le altre Agenzie fiscali ovvero altre pubbliche amministrazioni, continuano ad essere amministrati dall'Agenzia fino alla definizione del passaggio presso le amministrazioni richieste.

5. I dipendenti in servizio all'atto trasfomazione in ente pubblico economico dell'Agenzia mantengono il regime pensionistico di provenienza e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data.

04A01891

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno manifestato la volontà di cessare l'attività, pertanto la Camera di commercio di Napoli con determinazione dirigenziale n. 159 del 30 gennaio 2004, ha disposto la cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari.

Le imprese elencate hanno riconsegnato i punzoni in dotazione che sono stati ritirati e deformati.

Nº marchio	Denominazione Impresa	Sede
371 NA	Petrosino Antonio	Torre del Greco
400NA	Maspi Franco	Napoli
518NA	Bussola Carlo	Torre del Greco
670NA	Sito Ciro	Torre del Greco
727NA	Zonfrillo Alberto	Napoli
825NA	I gioielli di Mida S.a.s. di Campanile Giuseppe & C.	Napoli
1021NA	Langella Alcide	Napoli

Le imprese seguenti hanno riconsegnato i punzoni in dotazione che sono stati ritirati e deformati ed hanno presentato denuncia di smarrimento per il numero di punzoni riportato nella tabella:

377 NA	Ricevuto Vincenzo	Torre del Greco	2
809NA	Linea Fusco S.a.s. di Ippolito Patrizia	Napoli	1

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

04A01958

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Carpignano Salentino

La giunta della regione Puglia con atto n. 2264 del 23 dicembre 2003 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Carpignano Salentino (Lecce).

04A01927

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 000838 del 30 gennaio 2004 del direttore generale Sanità e politiche sociali, la società Xenia S.p.a. con sede legale in Milano, piazza Duomo, 17, e stabilimento in Gusciola di Montefiorino (Modena), partita IVA n. 12629180154, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua di sorgente denominata «Tre Fontane» in contenitori di policarbonato da lt 18,9 sia di altre capacità, nonché mediante l'impiego di bottiglie della capacità di litri 1 che di altre capacità.

Con determinazione n. 000840 del 30 gennaio 2004 del direttore generale Sanità e politiche sociali, la società Xenia S.p.a. con sede legale in Milano, piazza Duomo, 17, e stabilimento in Gusciola di Montefiorino (Modena), partita IVA n. 12629180154, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua di sorgente denominata «San Daniele» in contenitori di policarbonato da lt 18,9 sia di altre capacità, nonché mediante l'impiego di bottiglie della capacità di litri 1 che di altre capacità.

04A01928 - 04A01929

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Elenco delle ditte che hanno denunciato lo smarrimento o il furto dei punzoni recanti l'impronta dei marchi di identificazione per metalli preziosi

UFFICIO METRICO

ai sensi dell'art. 29 comma 6° del DPR 30 maggio 2002 n° 150

N°	persona fisica - società	città	indirizzo	Marchio N°	punzoni smarriti	punzoni furto	totale
1	Mario Buccellati SRL	Milano	via Bagutta, 3	15 MI	11		11
2	Fa. Bi. SAS Fantasia Bigiotteria	Milano	via Crocifisso, 4	270 MI	1		1
3	Argenteria Dabbene SRL	Milano	l.go Treves, 2	277 MI	4		4
4	Sisti di Rabericati Italo SRL	Milano	via Albricci, 5	351 MI	6		6
5	Fabbrica Itaiana Catene SRL	Milano	via Pasinetti, 2	358 MI	3		3
6	Damiano Colombo & Figli SPA	Noviglio	v.le delle Industrie, 2	430 MI	6		6
7	Stella SPA	Milano	via Panzeri, 5	466 MI	156		156
8	Faro SPA	Milano	p.zza S. Sepolcro, 1	499 MI	10		10
9	Argenteria Cristofle SPA	Milano	via Tamburini, 5	569 MI	3		3
10	Duranti Giuseppe SNC	Milano	galleria Unione, 4	582 MI	1		1
11	Astro Gioielleria SNC	Milano	c.so Monforte, 23	711 MI	2		2
12	Invernizzi 1890 SRL	Milano	via Gaofalo, 24	723 MI	6		6
13	Granata e Pezzotta SNC	Milano	via Ascanio Sforza, 81/a	733 MI	1		1
14	Netzer di Netzer Riccardo	Milano	via P. da Cernobbio, 9	736 MI	3		3
15	mabuti SRL	Milano	via Mancini, 1	763 MI	3		3
16	Ceriani Metalli Preziosi SRL	Milano	via S. Maurilio, 14	824 MI	1		1
17	G. Vavassori Argenteria SNC	Milano	via Alserio, 17	825 MI	1		1
18	Vimerbeta SRL	Milano	c.so Genova, 19	845 MI	2		2
19	Bini SNC di Scaccini I. e C	Milano	via S. Vincenzo, 14	912 MI	1		1
20	Brasolin SRL	Milano	via Savona, 7	942 MI	1		1
21	F M S di Fulvio Maria Scavia	Milano	c.so Ventidue Marzo, 29	946 MI	3		3
22	Sabbadini SRL	Milano	via Montenapoleone, 6	963 MI	3		3
23	Giovepluvio SRL	Milano	via Pozzone, 5	1029 MI	3		3
24	Nicosia Tommaso SNC	Milano	via dell'Unione, 1	1070 MI	3		3
25	Brusidue SRL	Milano	via Lomazzo Paolo, 58	1102 MI	4		4
26	Nino Steimle SAS	Milano	via Washington, 59	1162 MI	1		1
27	Gemmindustria Gaia Ferrando SPA	Milano	via Larga, 31	1168 MI	4		4
28	Del Vallino Spa	Milano	via della Spiga, 2	1169 MI	1		1
29	Pobbiati Virginio di Sacchi Mario e c SNC	Milano	v.le Gorizia, 8	1195 MI	1		1
30	Kienzle Italia SRL	Milano	via Washington, 59	1199 MI	1		1
31	Gimor SRL	Milano	p.zza Velasca, 6	1210 MI	1		1
32	Songa Antonio SPA	Milano	via Paolo da Cannobio, 11	1215 MI	2		2
33	La Ciommerciale SRL	Milano	via Mameli Goffredo, 11	1222 MI	18		18
34	Leader Line SRL	Milano	via Olmtto, 17	1234 MI	4		4
35	Pria & Villa SNC	Milano	via Lombardini, 12	1255 MI	1		1
36	Fugazzi Maio SNC	Milano	via Mazzini, 10	1297 MI	1		1
37	Nja Gioielli di Joppolo Antonia	Milano	via Medeghino, 39	1323 MI	2		2
38	Cesaurum SRL	Milano	via San Vittore, 36	1326 MI	1		1
39	Scarabeo SRL	Milano	via della Commenda, 20	1352 MI	1		1
40	G.Verdi & C. SRL	Milano	via Boccaccio, 45	1489 MI	2		2
41	Guya Gioielli SRL	Milano	via della Bindellina, 2/a	1532 MI	1		1
42	Milor SRL	Milano	p.zza Diaz, 5	1539 MI	4		4
43	L'Orafo Due SRL	Milano	via S. Antonio, 13	1571 MI	2		2
44	Talento SAS di Antonio Sartori & C.	Nerviano	p.zza dela Vittoria, 13	1585 MI	3		3
45	Squale SRL	Milano	via S. Maria Valle, 4	1662 MI	1		1
46	Valente Gioiellieri SPA	Milano	Via Ariberto, 24	1678 MI	8		8
47	Baruffi SRL	Milano	via Socrate, 64	1695 MI	7		7
48	Carino Italian Style SRL	Milano	p.zza Velasca, 5	1795 MI	1		1
49	Rinaldo Gavello SRL	Milano	via Pisoni Gastone, 6	1813 MI	1		1
50	Ferraris Romeo	Opera	via Lambro, 33	1822 MI	1		1
51	Mabina SRL	Milano	via Paolo da Cannobio, 11	1868 MI	3		3
52							
	totali				311		311

04A01951

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401048/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 2 2 7 *

€ **0,77**